

PROGETTO DI SCISSIONE PARZIALE PROPORZIONALE

ai sensi dell'articolo 2506-bis Codice Civile

DELLA SOCIETA'

IMPIANTI AGNO SRL

(società SCINDENDA/SCISSA)

società a responsabilità limitata con sede legale in Valdagno (VI) Contrada Marchesini n. 47

Codice Fiscale 02965010248 - REA VI 288125

A FAVORE DELLA SOCIETA'

VIACQUA SPA

(società BENEFICIARIA)

società per azioni con sede legale in Viale dell'Industria n. 23 Vicenza (VI)

Codice Fiscale e Partita Iva 03196760247 - REA VI 306449

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 2506 bis e 2501 ter c.c., gli organi amministrativi di **Impianti Agno Srl** (di seguito anche *società scindenda e/o società scissa*) e **Viacqua Spa** (di seguito anche *società beneficiaria*) hanno redatto il seguente Progetto di Scissione parziale proporzionale.

1. Inquadramento generale dell'operazione

Prima di procedere con l'esposizione delle indicazioni di Legge, risulta quantomeno opportuno rappresentare il contesto ove si colloca la presente operazione di scissione nonché la *ratio* sottostante la stessa.

L'operazione che le società intendono attuare si realizza tramite la scissione della società Impianti Agno Srl e il trasferimento del ramo "reti ed infrastrutture idriche" di proprietà della medesima a favore della società Viacqua Spa. Entrambi i soggetti giuridici coinvolti nella presente operazione sono qualificabili come "società pubbliche"; nel dettaglio, la beneficiaria rientra tra le società *in house providing* disponendo dell'affidamento diretto del servizio idrico integrato.

Una volta che l'operazione qui descritta produrrà i propri effetti giuridici, la risultante società Impianti Agno si troverà nella condizione di dover programmare il proprio futuro valutando, nel dettaglio, se procedere con un'aggregazione con altro soggetto omogeneo (per natura/attività imprenditoriale svolta/territorialità) ovvero cessare la propria esistenza giuridica mediante un percorso liquidatorio. Infatti la "nuova" Impianti Agno non presenterà i requisiti per il suo mantenimento "stand alone", considerata la normativa già in vigore che definisce i limiti dimensionali minimi che tutti gli operatori pubblici devono necessariamente rispettare (cfr. D. Lgs. 175/2016).

Per tale motivo detta operazione si pone all'interno del percorso di razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute dalle pubbliche amministrazioni intrapreso dal nostro legislatore già da qualche tempo. Numerosi sono infatti gli interventi normativi che si sono susseguiti e che pongono sempre più l'attenzione alla corretta e razionale gestione della *res pubblica* in un'ottica di concreta riduzione degli oneri di sistema (*spending review*). Già la Legge di Stabilità per l'esercizio finanziario 2015 aveva posto l'accento sulle società partecipate pubbliche che, sulla scorta del Piano Cottarelli, gravavano passivamente sui bilanci degli Enti Pubblici locali soci. Con l'obiettivo di ottenere un maggiore efficientamento della gestione della *res pubblica*, e soprattutto per evitare che eventuali perdite condizionassero i bilanci degli enti pubblici soci, ricadendo quindi sulla collettività, il legislatore

ha ritenuto apprezzabili anche, e soprattutto, le aggregazioni tra società partecipate. Più recenti interventi normativi (L. 124/2015 - D. Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii.) proseguono concretamente sulla strada già precedentemente intrapresa, mantenendo la volontà di raggiungere obiettivi di qualità, efficacia ed economicità del sistema e prescrivendo altresì talune caratterizzazioni fondamentali, in punto società a partecipazione pubblica, in assenza delle quali le medesime non sarebbero legittimate a proseguire nella loro attività gestoria. E anche in questo caso incentivando la riduzione dell'entità e del numero delle partecipazioni societarie detenute dagli enti pubblici attraverso processi di aggregazione tra soggetti societari con caratteristiche simili, anche indirette, (o comunque appartenenti al medesimo contesto pseudo-produttivo) ovvero mediante la loro liquidazione.

2. Società partecipanti all'operazione di scissione

La società scindenda

IMPIANTI AGNO SRL

Società a responsabilità limitata con sede legale in Contrada Marchesini n. 47 Valdagno (VI), codice fiscale, partita iva e numero d'iscrizione al Registro Imprese di Vicenza 02965010248 - REA VI 288125. La società è stata costituita in data 11 dicembre 2001 e chiude il proprio esercizio sociale il 31 dicembre di ogni anno.

La società alla data del presente progetto presenta un capitale sociale sottoscritto pari ad Euro 17.850.000,00 suddiviso in n. 10 quote possedute da Enti Pubblici Locali territoriali (Comuni dell'Alto Vicentino).

L'Organo Amministrativo consta in un Amministratore Unico in persona dell'Ing. Flavio Pretto.

L'Organo di Controllo è costituito da un Sindaco Unico in persona del Dott. Giuseppe Mercanti.

La società ha per oggetto sociale *"1. la costruzione, la gestione, la manutenzione e il rinnovo delle reti idriche, dei relativi impianti e comunque di tutte le strutture e impianti strumentali ai servizi di raccolta, trasporto, trattamento e distribuzione di risorse idriche, anche funzionali alla produzione di energia elettrica, di fognatura, collettamento e depurazione delle acque reflue; 2. la progettazione, la realizzazione, con esclusione della diretta costruzione, e la gestione di opere civili, meccaniche e*

idrauliche, di infrastrutture primarie e secondarie di impianti industriali e di monitoraggio, di opere di difesa del suolo, del territorio e dell'ambiente con relative attività di supporto, ivi incluso lo svolgimento di prove di laboratorio ed in sito; 3. lo svolgimento di studi, modelli, ricerche di base ed applicate nei settori sopra menzionati e l'attività di qualificazione, certificazione e controllo dei prodotti, opere e servizi e sistemi, nonché la produzione e la gestione di strumenti, reti, attrezzature, hardware e software. [...]"

La società beneficiaria

VIACQUA SPA

Società per azioni con sede legale in Viale dell'Industria 23 Vicenza (VI), codice fiscale, partita iva e numero d'iscrizione al Registro Imprese di Vicenza 03196760247 - REA VI 306449. La società è stata costituita in data 14 dicembre 2004 e chiude il proprio esercizio sociale il 31 dicembre di ogni anno.

La società alla data del presente progetto di scissione presenta un capitale sociale sottoscritto pari ad Euro 11.578.550,00 suddiviso in n. 231.571 azioni, con valore unitario pari a Euro 50,00, possedute da Enti Pubblici Locali territoriali (Comuni della Provincia di Vicenza).

L'oggetto sociale della società beneficiaria risulta *"la gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, attività ad essi complementari ed opere e lavori connessi ai sensi di legge. In particolare la società ha per oggetto "1. la gestione del servizio idrico integrato così come definito dalle normative vigenti; 2. la programmazione, la progettazione e la gestione, in concessione o in affidamento diretto, tramite la stipula di apposite convenzioni, dei servizi di raccolta, trasporto, trattamento e distribuzione di risorse idriche, anche funzionali alla produzione di energia elettrica, di servizi di fognatura, collettamento e depurazione delle acque reflue e/o meteoriche; [...]"*

3. Statuto delle società

Gli Statuti della società scindenda e beneficiaria verranno modificati in occasione e per effetto dell'operazione di scissione descritta nel presente documento in punto determinazione del capitale sociale. Entrambi gli Statuti vengono allegati al presente progetto.

4. Elementi patrimoniali oggetto di trasferimento

Per effetto della presente operazione di scissione, si procederà con il trasferimento del ramo "reti ed infrastrutture idriche" di proprietà della scindenda Impianti Agno Srl in favore di Viacqua Spa. Per una migliore identificazione e valorizzazione dei suddetti asset patrimoniali, si fa riferimento all'elenco in allegato. Pertanto, una volta che l'operazione di scissione produrrà i propri effetti giuridici, il patrimonio impiantistico della scissa sarà composto, esclusivamente, dalle centrali idroelettriche.

5. Il rapporto di concambio

Gli organi amministrativi delle società coinvolte nel processo di scissione di cui qui trattasi hanno ampiamente condiviso le migliori modalità prodromiche alla definizione di un rapporto di concambio equo, scientifico ed oggettivo nonché, ovviamente, omogeneo nella comparazione dei valori aziendali in analisi.

Le iniziali riflessioni hanno subito convinto i redattori del presente progetto dell'assoluta improprietà, nel contesto delle peculiarità che caratterizzano, soggettivamente ed oggettivamente, sia la società scindenda sia la beneficiaria, degli ordinari criteri di valutazione aziendale generalmente accettati da dottrina e consolidata giurisprudenza.

Il metodo squisitamente patrimoniale, alla luce (i) della ben nota segregazione/destinazione e (ii) dell'obbligata "messa a disposizione" dei cespiti produttivi a beneficio del gestore unico del SII nel proprio ambito di competenza, pare non dimostrare alcuna affinità valutativa nel peculiare contesto societario qui in esame. D'altro canto pare ormai consolidata la convinzione che le infrastrutture produttive e i cespiti strumentali dedicati all'erogazione di un servizio pubblico essenziale, fattualmente, non "appartengono" ai gestori del servizio bensì al servizio medesimo plasmando così l'empirica connotazione oggettiva dell'infrastruttura dedicata/segregata/destinata.

Il metodo reddituale, anche inducendolo ad evolvere nella sua componente prettamente finanziaria stante l'indotta generazione di flussi, pare non valorizzare adeguatamente – e correttamente – gli assets patrimoniali oggetto di trasferimento nel contesto della presente operazione.

Il metodo finanziario, quale derivazione indotta del criterio reddituale *tout court*, conserva, per la proprietà transitiva, le medesime criticità valutative già rappresentate al paragrafo precedente.

Detto metodo finanziario però, in una qualche misura, può essere adattato al fine di renderlo coerente con il peculiare contesto di cui qui trattasi che, rammentiamo, riguarda due società a partecipazione interamente pubblica.

Gli scriventi organi amministrativi hanno quindi definito che i flussi finanziari sensibili da valutare – e, successivamente, da comparare - fossero esclusivamente quelli di derivazione tariffaria, diretta ed indiretta. Pertanto, definito l'algoritmo tariffario, ante scissione, a beneficio di Viacqua SpA, il medesimo è stato aggiornato contemplando le nuove articolazioni tariffarie – Opex, Capex, Foni e Valore Residuo Regolatorio, opportunamente attualizzate – così da identificare il reale contributo finanziario, nel periodo di affidamento diretto fino all'anno 2036, delle infrastrutture idriche della scissa in favore della beneficiaria riferibile sia all'algoritmo tariffario gestorio sia all'ipotetico valore di subentro.

A parere degli scriventi organi amministrativi, detto criterio risulta semplice, oggettivo, di facile comprensione, coerente con le realtà aziendali coinvolte, nelle loro specifiche peculiarità, e omogeneo rispetto ai differenti patrimoni in valutazione. Esso, come rappresentato, considera, peraltro, i cespiti produttivi acquisiti con contributi statali e regionali sterilizzandone gli effetti [coerentemente con le norme di settore]. Detto criterio valutativo, già peraltro applicato in recenti operazioni straordinarie societarie che hanno coinvolto la beneficiaria, comporta ovviamente l'attualizzazione di flussi sopra descritti così da renderli comparabili anche secondo profili meramente temporali.

La comparazione dei flussi finanziari, come sopra definiti, ha quindi richiesto una specifica **attualizzazione**, così da omogenizzare anche il confronto temporale dei valori in gioco. Gli organi amministrativi si sono quindi concentrati sull'individuazione di un tasso che fosse anch'esso rispondente alle esigenze peculiari del contesto di cui qui trattasi.

Una prima analisi è stata effettuata considerando una mera attualizzazione finanziaria legata esclusivamente all'attuale tasso d'inflazione pur ipotizzando talune variazioni del medesimo, nel periodo in analisi e fino al 2036, sulla base della pianificazione socio-economica programmata del sistema Italia. Ma, se è pur vero che, razionalmente, non esiste un ordinario rischio imprenditoriale tale da incrementare il tasso di attualizzazione/capitalizzazione così da adeguarlo al rapporto

rischio/rendimento atteso, va esplicitato che l'attuale algoritmo tariffario potrebbe subire nuove e diverse future regolamentazioni – anche normative – tali da poter compromettere la definizione del presente concambio. Parimenti, la medesima perplessità può essere rappresentata in punto valore residuo regolatorio in quanto, come ben sappiamo, il sistema normativo sui servizi pubblici locali mai ha brillato per stabilità e coerenza. In sintesi, a parere degli scriventi organi amministrativi, un rischio di potenziale instabilità normativa esiste e, pertanto, va contemplato nella definizione del rapporto di concambio concernente detta scissione. L'ipotesi razionale definita dagli scriventi evidenzia un tasso complessivo finito pari al 5%.

Confrontando il tasso sopra determinato con quello condiviso ed adottato in recenti operazioni societarie - per alcuni aspetti analoghe alla presente - che hanno coinvolto la beneficiaria, risulta un incremento di circa un punto percentuale. Tale maggior valore deriva dall'aumento di ben dieci anni del periodo di riferimento temporale e che comporta, necessariamente, un aumento del rischio in punto (in)stabilità normativa del sistema Paese con particolare riferimento alla disciplina dei servizi pubblici essenziali.

Quest'ultimo troverebbe conferma anche da un calcolo indiretto ordinario, sommando (i) l'attuale tasso di rendimento reale di investimenti a rischio zero – al netto della componente inflattiva – alla (ii) quantificazione del rischio indotto da possibili mutamenti della piattaforma normativa di riferimento concernente sia l'algoritmo tariffario sia il valore residuo regolatorio di subentro.

6. Modalità di assegnazione delle azioni della società beneficiaria

Alla luce delle considerazioni sopra descritte, la società Viacqua Spa deterrà una quota del capitale sociale del 96,30%, mentre una quota pari al 3,70% di detto capitale sociale verrà assegnato alla compagine sociale della scindenda Impianti Agno Srl.

Pertanto l'operazione di scissione comporterà un aumento del capitale sociale della società beneficiaria pari ad Euro 444.700 (n. 8.894 azioni con valore nominale unitario pari ad Euro 50,00). E' previsto un conguaglio in denaro pari a complessivi Euro 233,48.

Il rapporto di conversione, ovvero il fattore che determina quante azioni della società beneficiaria verranno assegnate a ciascun socio della società scindenda in relazione alla quota detenuta da ciascuno di essi nella medesima, si attesta sullo 0,0004983.

La scissione verrà attuata con un criterio proporzionale, pertanto ciascun socio della scissa continuerà a possedere una percentuale di partecipazione in tale società e riceverà una medesima percentuale di partecipazione all'aumento del capitale sociale della beneficiaria.

A seguito del trasferimento del ramo "reti ed infrastrutture idriche" in favore della beneficiaria, anche la scindenda Impianti Agno Srl dovrà modificare il proprio capitale sociale, riducendolo per un importo pari al valore netto contabile degli assets trasferiti. Detta riduzione andrà a variare, proporzionalmente, la quota nominale di partecipazione dei singoli Comuni soci, pur mantenendone inalterate le percentuali.

Alla data di sottoscrizione del presente progetto, non risulta però possibile definire in maniera puntuale il valore netto contabile dei cespiti oggetto di trasferimento e, conseguentemente, quantificare la connessa riduzione del capitale sociale della scindenda. L'attuale valore di detti beni – come risultante dal registro beni ammortizzabili riferito al 31.12.2020 – dovrà essere aggiornato a seguito del sistematico processo di ammortamento che interessa tutti i beni materiali immobilizzati iscritti a bilancio. Pertanto, considerando che l'operazione di scissione di cui trattasi produrrà i propri effetti (giuridici, contabili e fiscali) una volta che l'atto di scissione risulterà iscritto presso il competente Registro delle Imprese – presumibilmente nei primi mesi del 2022 – il valore dei beni trasferiti (e quindi, si ribadisce, la conseguente riduzione che subirà il capitale sociale della scindenda) dovrà essere rettificato a seguito del processo di ammortamento di competenza dell'esercizio sociale 2021.

Alla luce di tali – oggettive e non altrimenti superabili – difficoltà di definizione, il valore del capitale sociale della risultante Impianti Agno verrà determinato, nel rispetto del processo sopra descritto, in sede di definizione dell'atto di scissione, con conseguente deposito del relativo Statuto aggiornato.

Pertanto lo statuto della società Impianti Agno allegato al presente progetto è quello attualmente vigente.

7. Data a decorrere dalla quale le operazioni della società scindenda verranno imputate al bilancio della società beneficiaria

Ai sensi dell'art. 2506 quater c.c., gli effetti dell'operazione di scissione decorrono dalla data di iscrizione, presso il competente Registro delle Imprese di Vicenza, dell'atto di scissione. A partire da detta data, Viacqua Spa diverrà titolare degli elementi patrimoniali trasferiti mediante la presente operazione di scissione.

Dalla medesima data decorreranno anche gli effetti fiscali e contabili della scissione ai sensi dell'art. 173, comma 11, Tuir. Si precisa che tutte le società partecipanti all'operazione di scissione presentano l'esercizio sociale coincidente con l'anno solare.

8. Data a partire dalla quale le azioni della società beneficiaria partecipano agli utili

Le azioni che verranno assegnate ai soci delle società scissa parteciperanno agli utili dalla medesima data in cui l'operazione produrrà i suoi effetti civilistici ossia dalla data in cui sarà eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'articolo 2506 quater c.c..

Si precisa che non sussistono categorie di soci a cui sono riservati trattamenti particolari o privilegiati. In aggiunta, non si intende assegnare particolari vantaggi ai soggetti a cui compete l'amministrazione delle società.

9. Allegati

- Statuto società scissa Impianti Agno Srl;
- Statuto società beneficiaria Viacqua Spa;
- Elenco asstes patrimoniali oggetto di trasferimento a favore della beneficiaria.

Vicenza, il 31/05/2021

Impianti Agno Srl

Flavio Pretto

Impianti Agno s.r.l.
L'Amministratore Unico
Dott. Ing. Flavio Pretto

Viacqua Spa

Angelo Guzzo

VIACQUA S.p.A.
IL PRESIDENTE
Angelo Guzzo

Imposta assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Vicenza autorizzata con Provvedimento prot. n. 11895 del 19.07.2000 del Ministero delle Finanze – Dipartimento delle Entrate – Ufficio delle Entrate di Vicenza

"Il sottoscritto Angelo Guzzo, nato a Vicenza (VI) il 01 Novembre 1959 dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, che il presente documento è stato prodotto mediante scansione ottica dell'originale analogico e che ha effettuato con esito positivo il raffronto tra lo stesso e il documento originale ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 13 novembre 2014".

Elenco beni patrimoniali di proprietà di Impianti Agno Srl ed oggetto di trasferimento nell'ambito dell'operazione di scissione parziale proporzionale in favore di Viacqua Sp.

DESCRIZIONE	AMMORTAMENTO	COSTO STORICO	FONDO AMMORTAMENTO	NON AMMORTIZZABILE	RESIDUO	CCDESCRI
ENTRATA IN FUNZIONE ACQUEDOTTO VALLEDELL	-	540.692,69	540.692,69	-	-	ACQUED. VALLE DELL'AGNO
ACQUEDOTTO DELLA VALLE DELL'AGNONON AMMO	-	8.610.047,53	-	8.610.047,53	8.610.047,53	ACQUED. VALLE DELL'AGNO
ENTRATA IN FUNZIONE ACQUEDOTTO VALLEDELL	-	752.286,93	752.286,93	-	-	ACQUED. VALLE DELL'AGNO
COMPENSI PROFESSIONALI PER PROGETTORELAT	-	2.121,60	2.121,60	-	-	ACQUED. VALLE DELL'AGNO
RIPARAZIONE PERDITE SU COLLAUDO ACQU.VAL	-	1.587,67	1.587,67	-	-	ACQUED. VALLE DELL'AGNO
ENTRATA IN FUNZIONE DELLE OPEREACQUEDOTT	-	618.140,62	618.140,62	-	-	ACQUED. VALLE DELL'AGNO
COMPENSO PER SALDO AFFIDAMENTO INCARICOP	-	624,00	624,00	-	-	ACQUED. VALLE DELL'AGNO
COMPENSO PER COORDINAMENTO DEI LAVORI IN	-	3.237,80	3.237,80	-	-	ACQUED. VALLE DELL'AGNO
COMPENSO PER DIREZIONE E CONTABILITA' LAV	-	16.387,45	16.387,45	-	-	ACQUED. VALLE DELL'AGNO
COMPENSO PER PROGETTAZIONE, DIREZIONELA	-	5.572,32	5.572,32	-	-	ACQUED. VALLE DELL'AGNO
COMPENSO PER DIREZIONE LAVORI E CONTAB.D	-	47.249,41	47.249,41	-	-	ACQUED. VALLE DELL'AGNO
COMPENSO PER COORDINAMENTO DELLA SICUREZZ	-	14.927,93	14.927,93	-	-	ACQUED. VALLE DELL'AGNO
OPERE DI COMPLETAMENTO DELL'ACQ. CONSORT.	-	42.339,64	42.339,64	-	-	ACQUED. VALLE DELL'AGNO
RIMBORSO FT 23 26/9/06 ING. POVOLOCONSULA	-	1.962,48	1.962,48	-	-	ACQUED. VALLE DELL'AGNO
ASSEGNO PER ONERI SERVITU'EMESSO AFAVORE	-	150,00	150,00	-	-	ACQUED. VALLE DELL'AGNO
ASSEGNO CORRISPOSTO A CALLOTTO SUSPER G	-	121,46	121,46	-	-	ACQUED. VALLE DELL'AGNO
A CERT DI PAGAMENTO LAVORI DI COMPLETA-M	-	3.543,84	3.543,84	-	-	ACQUED. VALLE DELL'AGNO
COMPETENZE A SALDO OPERE DI COMPLETA-MEN	-	6.307,64	6.307,64	-	-	ACQUED. VALLE DELL'AGNO
CORRISPOSTO ASSEGNO A TITOLO DI SERVITU'	-	1.200,00	1.200,00	-	-	ACQUED. VALLE DELL'AGNO
SOMMA CORRISPOSTA A TITOLO DI SERVITU'PE	-	493,57	493,57	-	-	ACQUED. VALLE DELL'AGNO
ACCORDO BONARIO TRA I AGNO E CONVECOCONSO	-	60.000,00	60.000,00	-	-	ACQUED. VALLE DELL'AGNO
ACCORDO BONARIO TRA I AGNO E I LESAPER OP	-	65.000,00	65.000,00	-	-	ACQUED. VALLE DELL'AGNO
SALDO COMPENSI PER DD.LL. E CONTABILITA'	209,94	5.249,94	5.249,94	-	-	ACQUED. VALLE DELL'AGNO
COMPENSO PER COORDINAM. SICUREZZA FASEESE	66,38	1.658,66	1.658,66	-	-	ACQUED. VALLE DELL'AGNO
SVINCOLO RITENUTE INFORTUNI CIRCA LAVOR	-	-	-	-	-	ACQUED. VALLE DELL'AGNO
LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'ACQ. CONSORT	1.367,04	34.176,12	34.176,12	-	-	ACQUED. VALLE DELL'AGNO
COMPENSO PER COLLAUDO TECNICO AMM. VOOPER	83,58	2.090,82	2.090,82	-	-	ACQUED. VALLE DELL'AGNO
COLLAUDO TECNICO AMM.VO PER LE OPERE DIP	148,39	3.709,63	3.709,63	-	-	ACQUED. VALLE DELL'AGNO
COMPETENZE DI SALDO COORDINAMENTO FASEDI	140,33	3.508,37	3.508,37	-	-	ACQUED. VALLE DELL'AGNO
DD.LL E CONTABILITA' OPERE COMPLETAMENTO	321,84	8.045,04	8.045,04	-	-	ACQUED. VALLE DELL'AGNO
COLLAUDO TECNICO AMM.VO ACQ. ALTA VALTORR	121,38	1.517,29	1.456,56	-	60,73	ACQUED. VALLE DELL'AGNO
SENTENZA DIRITTO USUCAPIONE TERRENO	-	-	-	-	-	ACQUED. VALLE DELL'AGNO
SPESSE LEGALI PRATICA USUCAPIONE TERRENO	551,55	6.894,36	551,55	-	6.342,81	ACQUED. VALLE DELL'AGNO
ACQUEDOTTO COMUNALE DI CORNEDO DA SCISSI	-	13.761,44	13.761,44	-	-	ACQUEDOTTO CORNEDO VIC.NO
AGG. PROG. ESEC. LAV. SOST. CONDOT. DISTR. IDR.	-	805,98	805,98	-	-	ACQUEDOTTO CORNEDO VIC.NO
INTERVENTI DI SOSTITUZIONE DI CONDOTTEDI	-	87.921,17	87.921,17	-	-	ACQUEDOTTO CORNEDO VIC.NO
IV SAL OPERE ACQUEDOTTO INTERVENTISOSTIT	-	45.464,46	45.464,46	-	-	ACQUEDOTTO CORNEDO VIC.NO
V SAL OPERE ACQUEDOTTO INTERVENTI DISOST	-	1.371,48	1.371,48	-	-	ACQUEDOTTO CORNEDO VIC.NO
SAL FINALE LAVORI DI SOSTITUZIONECONDOTT	-	1.664,10	1.664,10	-	-	ACQUEDOTTO CORNEDO VIC.NO
I ACC.TO COMPETENZE COORDINAMENTOSICUREZ	-	1.820,18	1.820,18	-	-	ACQUEDOTTO CORNEDO VIC.NO
I ACC.TO COMPETENZE DIREZIONE E CONTABIL	-	4.447,37	4.447,37	-	-	ACQUEDOTTO CORNEDO VIC.NO
I SAL LAVORI DI COMPLETAMENTO SOSTITUZ.C	-	14.501,23	14.501,23	-	-	ACQUEDOTTO CORNEDO VIC.NO
COMPENSO PER COORDINAMENTO SICUREZZA INF	-	29.730,60	29.730,60	-	-	ACQUEDOTTO CORNEDO VIC.NO
COMPENSO PER DIREZIONE LAVORI - SALDO-PER	-	1.228,00	1.228,00	-	-	ACQUEDOTTO CORNEDO VIC.NO
COMPENSI A SALDO PER DD.LL., CONTABILITA	-	3.863,38	3.863,38	-	-	ACQUEDOTTO CORNEDO VIC.NO
POMPA CALPEDANA TIPO MXV 40/817 FLANG. CONC	-	5.742,98	5.742,98	-	-	ACQUEDOTTO CASTELGOMBERTO
ACQUEDOTTO COMUNALE DI TRISSINO DA SCISSI	-	1.300,00	1.300,00	-	-	ACQUEDOTTO TRISSINO
	-	1.413,75	1.413,75	-	-	

REAL PROG. EST. RETE DI ADDUZ. ACQ. CONS. ALA	-	6.729,62	6.729,62	-	-	-	ACQUEDOTTO TRISSINO
10° SAL (I) PARTE EST. RETE DI ADD. ACQ. CONS	-	30.000,00	30.000,00	-	-	-	ACQUEDOTTO TRISSINO
10° SAL (II) PARTE EST. RETE DI ADD. ACQ. CONS	-	19.500,00	19.500,00	-	-	-	ACQUEDOTTO TRISSINO
110° SAL - 10° PARTE: ESTEN. RETE DI ADDUZ.	-	16.928,00	16.928,00	-	-	-	ACQUEDOTTO TRISSINO
110° SAL - 110° PARTE: ESTEN. RETE DI ADDUZ.	-	45.000,00	45.000,00	-	-	-	ACQUEDOTTO TRISSINO
LAVORI DI ESTENSIONE RETE DI ADDUZIONE	-	15.377,16	15.377,16	-	-	-	ACQUEDOTTO TRISSINO
ONORARIO PER LA DIREZIONE LAVORI ALPROGE	-	7.564,48	7.564,48	-	-	-	ACQUEDOTTO TRISSINO
SALDO ONORARIO PER LA DIREZIONE LAVORI	-	2.066,47	2.066,47	-	-	-	ACQUEDOTTO TRISSINO
ACQUEDOTTO COMUNALE VALDAGNO DA SCISSON	-	3.861,87	3.861,87	-	-	-	ACQUEDOTTO VALDAGNO
LAV. NUOV. COLLEG. SERB. MOTTUO LUNGO E VASC.	-	42.570,00	42.570,00	-	-	-	ACQUEDOTTO VALDAGNO
30° SAL LAV. NUOVO COLLEG. TRA SERB. MOTTUO E	-	12.390,00	12.390,00	-	-	-	ACQUEDOTTO VALDAGNO
INTERVENTO DI POSA TUBAZIONE ACQUEDOTTO	-	5.624,17	5.624,17	-	-	-	ACQUEDOTTO VALDAGNO
INTERVENTO AVANZAMENTO LAVORI PER NUOVOC	-	275,55	275,55	-	-	-	ACQUEDOTTO VALDAGNO
ONORARIO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO	-	3.478,20	3.478,20	-	-	-	ACQUEDOTTO VALDAGNO
RIFACIMENTO RETE IDRICA IN C.DA CENGIALI	-	10.976,91	10.976,91	-	-	-	ACQUEDOTTO VALDAGNO
IMP. TECNOLOGICI ACQUED. DA SCISSONE AVS	-	73.715,38	73.715,38	-	-	-	IMP. TECNOLOGICI ACQUED.
NR. 22 UNIT. PERIF. TELECONTR. RETE ACQ. ESP. A	-	62.491,29	62.491,29	-	-	-	IMP. TECNOLOGICI ACQUED.
NR. 2 UNITA' PERIF. FOTOV. COMPL. DI APPAR	-	7.550,00	7.550,00	-	-	-	IMP. TECNOLOGICI ACQUED.
NR. 6 SENS. DI FLUSSO FM-PRO-9 EURO 137.53	-	825,15	825,15	-	-	-	IMP. TECNOLOGICI ACQUED.
NR. 11 SENS. DI FLUSSO PER GALA 1000-1005-	-	3.568,78	3.568,78	-	-	-	IMP. TECNOLOGICI ACQUED.
ADEG. IMP. TELECONTR. PRESSO DIV. IMP. COMUN.	-	6.790,82	6.790,82	-	-	-	IMP. TECNOLOGICI ACQUED.
INTERV. DI MANUT. STRAORD. SU IMP. TELECONTR.	-	3.509,62	3.509,62	-	-	-	IMP. TECNOLOGICI ACQUED.
FORNITURA PERIFERICHE IS30 N2 PER FILTRI	-	6.912,00	6.912,00	-	-	-	IMP. TECNOLOGICI ACQUED.
IMPIANTO DI DEPURAZIONE DA SCISSONE AVS	-	4.421.990,62	4.421.990,62	-	-	-	IMPIANTO DEPURAZIONE
GRUPPO ROBOX LRB 115/AP COMPL. MOTOR. IMB3	-	7.695,00	7.695,00	-	-	-	IMPIANTO DEPURAZIONE
MANUT. STRAORD. IMP. DI DEPURAZ. COPERT. DEL	-	1.094,32	1.094,32	-	-	-	IMPIANTO DEPURAZIONE
MANUT. STRAORD. IMP. DEP. SISTAM. SEDI. STRAD	-	2.829,03	2.829,03	-	-	-	IMPIANTO DEPURAZIONE
MANUT. STRAORD. IMP. DEP. INSTALL. NUOVO COMP	-	3.335,83	3.335,83	-	-	-	IMPIANTO DEPURAZIONE
INTERV. DI RICOST. ZONA DEGRAD. CORSIAPONTE	-	11.730,00	11.730,00	-	-	-	IMPIANTO DEPURAZIONE
CABINA Elett. PREFAB. IN C.A. V. DIMEN. INT. M	-	8.100,00	8.100,00	-	-	-	IMPIANTO DEPURAZIONE
POMPA MOD. AFP0841.1-M15/4-D01-10-CV V400	-	1.235,00	1.235,00	-	-	-	IMPIANTO DEPURAZIONE
ESTR. SABBIE A COCLEA IN ACC. INOX AISI304	-	11.100,00	11.100,00	-	-	-	IMPIANTO DEPURAZIONE
IN. MANUT. STRAORD. IMP. DEP. TRISSINO	-	4.026,56	4.026,56	-	-	-	IMPIANTO DEPURAZIONE
POMPA AFP0841.1-M15/4-D01-10-CV	-	1.235,00	1.235,00	-	-	-	IMPIANTO DEPURAZIONE
INTEGRAZIONE LAVORI DEPURATORE	-	1.846,20	1.846,20	-	-	-	IMPIANTO DEPURAZIONE
CERT. PREV. ANTINCENDIO	-	1.306,29	1.306,29	-	-	-	IMPIANTO DEPURAZIONE
LAVORI DI ASFALTATURA C/O DEPURATORE DIT	-	26.002,82	26.002,82	-	-	-	IMPIANTO DEPURAZIONE
CONVENZIONE TRA IMPIANTO AGNO E SIG. RAST	-	631,29	631,29	-	-	-	IMPIANTO DEPURAZIONE
1° SAL RISANAMENTO DELLE RETI FOGNARIE	291,54	11.661,78	4.956,18	-	-	6.705,60	FOGNATURA CASTELGOMBERTO
FOGNATURA COMUNALE TRISSINO DA SCISSONE	182,06	7.282,59	4.187,41	-	-	3.095,18	FOGNATURA TRISSINO
REALIZ. PROG. DI COSTR. TRATTI FOGNERA EBI	302,12	12.084,71	6.344,52	-	-	5.740,19	FOGNATURA TRISSINO
PAG. PASS. SERVITU' ZENERE MARIO	7,76	310,50	162,98	-	-	147,52	FOGNATURA TRISSINO
ONORARIO E SPESE PER LA REDAZIONE DEL PRO	503,78	20.151,12	9.571,82	-	-	10.579,30	FOGNATURA TRISSINO
ONORARIO PER ATTIVITA' DI DIREZIONE LAVOR	58,65	2.346,00	1.114,35	-	-	1.231,65	FOGNATURA TRISSINO
LAVORI DI COSTRUZIONE DI ALCUNI TRATTI DI	3.507,70	140.308,10	59.630,90	-	-	80.677,20	FOGNATURA TRISSINO
LAVORI DI SPOSTAMENTO ALLACCI GAS CAMUZZI	42,93	1.693,09	719,61	-	-	973,48	FOGNATURA TRISSINO
ONORARIO E SPESE PER LA DIREZIONE MISURA	180,18	7.207,32	2.882,88	-	-	4.324,44	FOGNATURA TRISSINO
IV SAL COSTRUZIONE DI ALCUNI TRATTI DIFO	3.158,15	126.326,13	50.530,40	-	-	75.795,73	FOGNATURA TRISSINO
ONORARIO E SPESE PER LA STESURA DEL PROGE	258,83	10.353,00	4.141,28	-	-	6.211,72	FOGNATURA TRISSINO
V SAL COSTRUZIONE DI ALCUNI TRATTI DIFO	1.994,51	79.780,29	31.912,16	-	-	47.868,13	FOGNATURA TRISSINO
SVINCOLO RITENUTE CAUZIONALI DI ALCUNITR	72,45	2.897,95	1.086,75	-	-	1.811,20	FOGNATURA TRISSINO

SALDO ONORARIO PER DIREZIONE, MISURA ECO	364,93	14.597,22	5.473,95	-	9.123,27	FOGNATURA TRISSINO
LAVORI DI SPOSTAMENTO ALLACCI GAS ENELRE	71,42	2.956,69	1.214,14	-	1.642,55	FOGNATURA TRISSINO
ONORARIO PER DIREZIONE, MISURA ECONTABIL	204,97	8.198,76	3.484,49	-	4.714,27	FOGNATURA TRISSINO
II SAL COSTRUZIONE ALCUNI TRATTI DIFOGNA	3.081,29	123.251,64	52.381,93	-	70.869,71	FOGNATURA TRISSINO
III SAL COSTRUZIONE TRATTI FOGNATURABIAN	2.675,65	107.025,97	45.486,05	-	61.539,92	FOGNATURA TRISSINO
COMPENSO AL III SAL PER DIREZIONECONTAB	156,11	6.244,44	2.653,87	-	3.590,57	FOGNATURA TRISSINO
SERVITU' DI PASSAGGIO CORRISPONDA ALLAASI	18,63	745,20	298,08	-	447,12	FOGNATURA TRISSINO
SERVITU' DI PASSAGGIO CORRISPONDA ALLAASI	17,08	683,10	273,28	-	409,82	FOGNATURA TRISSINO
SERVITU' DI PASSAGGIO CORRISPONDA AL SIG	4,97	198,72	79,52	-	119,20	FOGNATURA TRISSINO
LAVORI DI RIASFALTATURA DI VIA POSTALEVE	200,29	8.011,57	3.004,35	-	5.007,22	FOGNATURA TRISSINO
FOGNATURA COMUNALE VALDAGNO DA SCISSIONE	744,81	29.792,43	17.130,63	-	12.661,80	FOGNATURA VALDAGNO
PROG. RISTR. RETE FOG DI NOVALE NORD - 106	562,36	22.494,39	11.809,56	-	10.684,83	FOGNATURA VALDAGNO
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI FOGNATURA	35,95	1.438,05	683,05	-	755,00	FOGNATURA VALDAGNO
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA RETEFOG	5.882,15	235.286,00	111.760,85	-	123.525,15	FOGNATURA VALDAGNO
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA RETEFOG	4.222,25	168.890,00	71.778,25	-	97.111,75	FOGNATURA VALDAGNO
LAVORI DI RISTR. RETE FOGNARIA NOVALEND	4.360,48	174.419,00	74.128,16	-	100.290,84	FOGNATURA VALDAGNO
IV SAL RISTRUTTURAZIONE DELLA RETEFOGNAR	4.764,50	190.580,00	80.996,50	-	109.583,50	FOGNATURA VALDAGNO
V SAL RISTRUTTURAZIONE RETE FOGNARIANOVA	2.291,89	91.675,55	38.962,13	-	52.713,42	FOGNATURA VALDAGNO
VI SAL RISTRUTTURAZIONE RETE FOGNARIANO	3.436,90	137.476,02	54.990,40	-	82.485,62	FOGNATURA VALDAGNO
VII SAL RISTRUTTURAZIONE RETE FOGNARIANO	994,99	39.799,52	15.919,84	-	23.879,68	FOGNATURA VALDAGNO
INDENNITA' CORRISPONDA A TITOLO DISERVIT	4,65	185,92	74,40	-	111,52	FOGNATURA VALDAGNO
SAL FINALE RISTRUTTURAZIONE RETE FOGNO	130,42	5.216,71	2.086,72	-	3.129,99	FOGNATURA VALDAGNO
ONORARIO E SPESE RELATIVAMENTE ALPROGETT	358,29	14.331,46	6.807,50	-	7.523,96	FOGNATURA VALDAGNO
SALDO ONORARIO E SPESE PER L'ESPLETAM.DE	257,18	10.287,21	4.372,06	-	5.915,15	FOGNATURA VALDAGNO
COMPENSO DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA'C	265,60	10.624,01	4.515,20	-	6.108,81	FOGNATURA VALDAGNO
COMPENSO AL IV SAL PER DIREZIONE LAVORI-	290,21	11.608,38	4.933,57	-	6.674,81	FOGNATURA VALDAGNO
COMPENSO AL V SAL DIREZIONE LAVORI-CONTA	139,60	5.584,08	2.373,20	-	3.210,88	FOGNATURA VALDAGNO
COMPENSO PER PERIZIA SUPPLETTIVA ECOORDI	318,75	12.750,00	5.418,75	-	7.331,25	FOGNATURA VALDAGNO
ONORARIO E SPESE AL VI SAL PER DIREZIONE	253,47	10.138,80	4.055,52	-	6.083,28	FOGNATURA VALDAGNO
ONORARIO E SPESE AL VII SAL PER DIREZ.LA	62,37	2.494,92	997,92	-	1.497,00	FOGNATURA VALDAGNO
SPESE PER LAVORI DI ALLACCIAMENTO ALLAPU	2.956,71	118.268,30	50.264,07	-	68.004,23	FOGNATURA VALDAGNO
COMPENSO PER DUE RILEVI PIANO ALTIMETR.	18,20	728,00	309,40	-	418,60	FOGNATURA VALDAGNO
FABBR. CENTRALE SOLL.VO DEPUR. EX. LEOGRA	12.565,51	837.700,41	282.785,47	-	554.914,94	FABBR. CENTRALE SOLLEVAMENTO EX LEOGRA
IMP.TO DEPURAZIONE EX LEOGRA	-	443,12	443,12	-	-	IMP.TO DEPURAZIONE EX LEOGRA (IMPIANTO)
IMP.TO DEPURAZIONE EX LEOGRA	-	52.672,42	52.672,42	-	-	IMP.TO DEPURAZIONE EX LEOGRA (IMPIANTO)
IMP.TO DEPURAZIONE EX LEOGRA (PAVIMENTAZ	119,26	7.950,95	3.577,85	-	4.373,10	IMP.TO DEPURAZIONE EX LEOGRA (PAVIMENTAZ
IMP.TO DEPURAZIONE EX LEOGRA	-	526,79	526,79	-	-	IMP.TO DEPURAZIONE EX LEOGRA (IMPIANTO)
IMP.TO DEPURAZIONE EX LEOGRA	-	12.858,92	12.858,92	-	-	IMP.TO DEPURAZIONE EX LEOGRA (IMPIANTO)
IMP.TO DEPURAZIONE EX LEOGRA (CENTR. SOLL	21.013,71	840.549,81	840.549,81	-	-	IMP.TO DEPURAZIONE EX LEOGRA (CENTR. SOLL
IMP.TO DEPURAZIONE EX LEOGRA (COND.FOGN)	16.810,86	1.344.868,67	420.271,49	-	924.597,18	IMP.TO DEPURAZIONE EX LEOGRA (COND.FOGN)
IMP.TO DEPURAZIONE EX LEOGRA (IMPIANTO)	-	219.211,47	219.211,47	-	-	IMP.TO DEPURAZIONE EX LEOGRA (IMPIANTO)
IMP.TO DEPURAZIONE EX LEOGRA (IMPIANTO)	-	9.956,15	9.956,15	-	-	IMP.TO DEPURAZIONE EX LEOGRA (IMPIANTO)
IMPIANTO DI FOGNATURA DA SCISSIONE AVSOV	157.325,68	6.293.027,32	3.587.025,54	-	2.706.001,78	IMP.TO FOGNATURA CONSORTILE
IMP. TECNOLOGICI DEPURATORE DA SCISSIONE	-	16.165,12	16.165,12	-	-	IMP. TECNOLOGICI DEPURATORE
LAV. DI MANUT. STRAORD. SULL'IMP. DI DEP. PER	-	5.766,52	5.766,52	-	-	IMP. TECNOLOGICI DEPURATORE
LAV. SISTEM. IMP. DI TELEC. PRESSO DEP. TRIS.	-	8.525,30	8.525,30	-	-	IMP. TECNOLOGICI DEPURATORE
	260.553	27.606,192	13.667,528	8.610,048	13.938,664	

S T A T U T O

DENOMINAZIONE - SEDE - DOMICILIAZIONE - SCOPO - DURATA

1) E' costituita una società a responsabilità limitata denominata

"IMPIANTI AGNO S.R.L."

a totale capitale pubblico, in conformità al Titolo V - Servizi e Interventi Pubblici Locali - artt. 112 - 123 del Decreto Legislativo 22 agosto 2000 n. 267 - "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali".

2) La società ha sede in Valdagno (VI) all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111 ter disposizioni di attuazione del Codice Civile.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire o di sopprimere ovunque unità locali operative (succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) e di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopraindicato. Spetta invece ai soci deliberare l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie e il trasferimento della sede in Comune diverso.

3) Per tutti i rapporti con la società, il domicilio dei soci, degli amministratori, del Sindaco, dei sindaci e del revisore, se nominati, è quello che risulta dal Registro Imprese. A tale domicilio vanno effettuate tutte le comunicazioni previste dal presente statuto.

Qualora siano previste forme di comunicazione anche mediante fax, posta elettronica o altri mezzi similari, le trasmissioni ai soggetti di cui sopra dovranno essere fatte al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica o al diverso recapito che siano stati espressamente comunicati da detti soggetti.

4) La Società, nel rispetto delle norme del Codice Civile riguardanti le Società a responsabilità limitata, del Decreto Legislativo 11 agosto 2000 n. 267, della Legge 5 gennaio 1994 n. 36 "Disposizioni in materia di risorse idriche" e della Legge Regionale 5/98, ha per oggetto:

1. la costruzione, la gestione, la manutenzione e il rinnovo delle reti idriche, dei relativi impianti e comunque di tutte le strutture e impianti strumentali ai servizi di raccolta, trasporto, trattamento e distribuzione di risorse idriche, anche funzionali alla produzione di energia elettrica, di fognatura, collettamento e depurazione delle acque reflue;
2. la progettazione, la realizzazione, con esclusione della diretta costruzione, e la gestione di opere civili, meccaniche e idrauliche, di infrastrutture primarie e secondarie di impianti industriali e di monitoraggio, di opere di difesa del suolo, del territorio e dell'ambiente con relative attività di supporto, ivi incluso lo svolgimento di prove di laboratorio ed in sito;
3. lo svolgimento di studi, modelli, ricerche di base ed applicate nei settori sopra menzionati e l'attività di qualificazione, certificazione e controllo dei prodotti, opere e servizi e

sistemi, nonché la produzione e la gestione di strumenti, reti, attrezzature, hardware e software.

Quanto innanzi unitamente alla fornitura di servizi strumentali all'architettura e all'ingegneria, anche integrati, di servizi attinenti alla urbanistica ed alla paesaggistica, servizi affini di consulenza scientifica e tecnica; servizi di sperimentazione tecnica ed analitica.

La Società instaura e sviluppa rapporti di collaborazione con le autorità dello Stato, con la Regione, la Provincia, gli altri enti pubblici e le università e potrà stipulare con essi convenzioni ed accordi di programma.

La Società inoltre per il raggiungimento dell'oggetto sociale:

- * informerà sempre la propria azione agli indirizzi politico - amministrativi dei soci nella realizzazione dell'oggetto sociale, attuando sempre la massima economicità, efficienza ed efficacia nel raggiungimento degli obiettivi;

- * potrà effettuare servizi anche fuori dell'ambito territoriale dei Comuni soci, sulla base delle vigenti disposizioni di legge quando vi è un collegamento funzionale tra l'attività della società e le esigenze della collettività rappresentata dalla società medesima;

- * utilizzerà contributi, finanziamenti liberamente erogati da Enti Pubblici e privati, finalizzati ai programmi di sviluppo o intervento previsti dal presente articolo;

- * potrà assumere direttamente o indirettamente partecipazioni in

altri enti, società o altre forme associative previste dalla legge ovvero costituire società dalla stessa controllate aventi oggetto analogo o connesso al proprio; potrà altresì rilasciare cauzioni, avalli, fideiussioni ed ogni altra garanzia e costituire pegni, ipoteche e, in genere, prestare garanzie reali nell'interesse della Società. Essa potrà compiere in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale tutte le operazioni commerciali, industriali e, con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ritenute dall'Organo Amministrativo utili e necessarie nei limiti previsti dal presente Statuto.

Restano comunque espressamente e tassativamente escluse tutte le attività per le quali è prevista un'espressa riserva di Legge.

5) La durata della società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

CAPITALE - FINANZIAMENTI DEI SOCI ALLA SOCIETA' -

TITOLI DI DEBITO

6) Il capitale della società è di Euro 17.850.000,00 (diciassettemilioniottocentocinquantamila virgola zero zero) ed è diviso in quote ai sensi dell'art. 2468 C.C..

Alla società potranno partecipare in qualità di soci esclusivamente Comuni e/o Enti Pubblici.

L'ammissione a nuovi soci è subordinata a specifica delibera di gradimento dell'Assemblea dei soci.

Possono essere conferiti oltre al danaro tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica ed in particolare beni in natura, crediti, prestazioni d'opera o di servizi a favore della società.

In caso di conferimento di opera o di servizi è necessaria la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria per garantire, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione di opera o di servizi. In tal caso, la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società.

7) La società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso o a titolo di finanziamento con obbligo di rimborso con le modalità ed i limiti di cui alla normativa tempo per tempo vigente in materia di raccolta del risparmio.

In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale di qualunque importo, e ciò previa conforme delibera assembleare.

Salvo diversa determinazione i versamenti effettuati dai soci a favore della società devono considerarsi infruttiferi.

Per il rimborso dei finanziamenti dei soci si applica l'articolo 2467 C.C..

Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'Assemblea dei Soci. In caso di riduzione del capitale per perdite, può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale, almeno otto giorni prima dell'assemblea, della documentazione di cui all'art. 2482 bis, comma 2, del Codice Civile.

8) La società può emettere titoli di debito nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia. La competenza ad emettere i titoli di debito spetta all'assemblea che delibera, su proposta dell'organo amministrativo, con le stesse maggioranze previste per le modifiche dell'atto costitutivo.

TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

9) Le partecipazioni spettanti ai soci sono trasferibili per atto tra vivi nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 6 del presente statuto.

Il socio che intende trasferire per atto tra vivi la propria partecipazione dovrà darne comunicazione all'organo amministrativo, il quale a sua volta ne darà comunicazione agli altri soci.

Questi potranno rendersi acquirenti della quota di partecipazione offerta in proporzione delle quote di partecipazione rispettivamente possedute in modo da lasciare immutato il preesistente rapporto di partecipazione nel capitale sociale.

Entro quindici giorni da quello in cui è fatta la comunicazione

i soci dovranno comunicare all'organo amministrativo, il quale ne darà a sua volta notizia al socio offerente, se intendono esercitare l'acquisto. Scaduto tale termine si intenderà che vi abbiano rinunciato.

La prelazione dovrà essere esercitata per il prezzo o valore indicato dall'offerente: qualora fosse ritenuto eccessivo il prezzo o valore sarà determinato dalle parti di comune accordo tra di loro, e, in caso di mancato accordo, da un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione la società ha la propria sede legale su istanza della parte più diligente con le modalità previste dal successivo art. 10 per la determinazione del valore della partecipazione del socio recedente.

Non si farà luogo all'esercizio del diritto di prelazione nel caso in cui il trasferimento avvenga a favore di parenti in linea retta o del coniuge del cedente.

Il trasferimento delle partecipazioni, se ed in quanto posto in essere con l'osservanza delle prescrizioni di cui ai commi che precedono, avrà effetto di fronte alla società dal momento del deposito dell'atto relativo presso il Registro delle Imprese. Nel caso di trasferimento, per atto tra vivi, eseguito senza l'osservanza di quanto prescritto nel presente articolo, lo stesso non avrà effetto verso la società e l'acquirente non sarà legittimato all'esercizio del diritto di voto, degli altri diritti amministrativi e dei diritti patrimoniali.

La cessione delle partecipazioni e del diritto di opzione sarà

possibile senza l'osservanza delle suddette formalità qualora il socio cedente abbia ottenuto la rinunzia scritta all'esercizio del diritto di prelazione per quella specifica cessione da parte di tutti gli altri soci.

L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa (previa esibizione del mandato fiduciario) agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo.

Nella dizione "trasferimento per atto tra vivi" sono compresi tutti i negozi di alienazione a titolo oneroso o gratuito nella più ampia accezione del termine concernenti la piena proprietà, la nuda proprietà o l'usufrutto di dette quote e diritti (e quindi, a titolo esemplificativo, i contratti di compravendita, permuta, dazione in pagamento, conferimento in società, donazione) in forza dei quali si consegue in via diretta o indiretta il risultato del mutamento di titolarità di dette quote o diritti.

In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal danaro, i soci acquisteranno la partecipazione offerta versando all'offerente il valore corrispondente come determinato dalle parti di comune accordo tra di loro, ovvero, in caso di disaccordo, dall'organo arbitrale previsto dal presente statuto su istanza della parte più diligente.

DIRITTO DI RECESSO

10) Il diritto di recesso compete ai soci che non hanno consentito:

- al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, al trasferimento della sede all'estero, alla revoca dello stato di liquidazione, all'eliminazione di uno o più cause di recesso previste dal presente statuto, all'introduzione di vincoli che impediscano il trasferimento delle partecipazioni;
- al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci;
- all'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi;
- in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto.

Il socio che intende recedere deve comunicare la sua intenzione all'organo amministrativo entro trenta giorni dalla iscrizione nel Registro delle Imprese della deliberazione assembleare oppure dalla conoscenza del fatto che legittima il recesso del socio.

A tal fine l'organo amministrativo deve tempestivamente comunicare ai soci i fatti che possono dar luogo per i soci stessi a diritto di recesso.

Il diritto di recesso può essere esercitato solo con riferimento all'intera quota posseduta dal socio recedente.

I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale, determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso; in caso di disaccordo, la determinazione è compiuta, tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione la società ha la propria sede legale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; si applica il primo comma dell'articolo 1349 c.c..

Il rimborso delle partecipazioni, per cui è stato esercitato il diritto di recesso, deve essere eseguito entro centottanta (180) giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla società con le modalità previste dalla legge.

Il rimborso delle partecipazioni può avvenire in proporzione al patrimonio sociale; esso a tal fine è determinato dagli amministratori sentito il parere dei Sindaci e/o del Revisore, se nominati, tenendo conto del suo valore di mercato al momento del recesso ed in particolare tenendo conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie; in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Presidente del Tribunale nella

cui circoscrizione la società ha la propria sede legale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell'articolo 1349 Codice Civile; il relativo pagamento dovrà essere effettuato dalla società al socio receduto in tre rate di uguale importo, scadenti rispettivamente sei, diciotto e trenta mesi dalla data della definitiva determinazione della somma da liquidare. Su tali rate sarà dovuto al socio receduto, dal giorno del recesso sino a quello dell'effettivo pagamento, l'interesse in misura pari a quella del tasso EURIBOR mensile (o altro tasso equivalente) rilevato da "Il Sole 24 Ore" o pubblicazioni equipollenti per il mese precedente a quello in cui si è verificato il recesso.

Il rimborso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato da soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili (con conseguente attribuzione della quota del socio receduto a tutti gli altri soci in proporzione alle rispettive partecipazioni) o in mancanza riducendo corrispondentemente il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'articolo 2482 Codice Civile. Tuttavia se a seguito del rimborso della quota del socio receduto da parte della società, il capitale nominale si dovesse ridurre al di sotto del minimo legale, tutti i restanti soci dovranno provvedere, prima o al massimo contestualmente all'esecuzione del rimborso, in

proporzione alle rispettive quote di partecipazione, ai conferimenti necessari al fine di ricostituire il capitale ad importo non inferiore al minimo legale ovvero dovranno provvedere alla trasformazione o allo scioglimento della società.

Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute.

Il recesso non può essere esercitato e se già esercitato è privo di efficacia se prima della scadenza del termine per il rimborso la società revoca la delibera che lo legittima oppure delibera lo scioglimento.

ESCLUSIONE

11) L'esclusione del socio avviene nel caso indicato all'art. 2466 C.C..

Nel caso di socio che a titolo di conferimento si sia obbligato alla prestazione d'opera o di servizi a favore della società, lo stesso può essere escluso qualora non sia più in grado di prestare l'opera o i servizi oggetto di conferimento.

L'esclusione deve essere approvata dall'Assemblea dei soci con apposita delibera da adottarsi ai sensi del successivo articolo 16.

Per la valida costituzione dell'assemblea e per il calcolo della maggioranza richiesta non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta.

La delibera di esclusione deve essere notificata al socio escluso e l'esclusione avrà effetto decorsi trenta giorni dalla notifica

suddetta. Entro questo termine il socio escluso può fare opposizione davanti il Tribunale competente per territorio. La proposizione del ricorso sospende gli effetti della delibera di esclusione. Se la società si compone di due soli soci l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal tribunale su domanda dell'altro. Il socio escluso ha diritto alla liquidazione della sua partecipazione; al riguardo si applicano le disposizioni del precedente art. 10 ma è esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale.

DECISIONI DEI SOCI E ASSEMBLEA

12) I soci decidono sulle materie loro riservate dalla legge (in specie artt. 2479 e 2487 C.C.) e dal presente statuto o loro sottoposte da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

I soci decidono inoltre circa l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata.

In deroga al disposto dell'art. 2465 secondo comma c.c., non deve essere invece autorizzato dai soci l'acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società nel registro delle imprese.

Tutte le decisioni dei soci che per legge o in forza del presente statuto non debbano necessariamente adottarsi mediante

deliberazione assembleare possono essere assunte mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto e in questi ultimi casi le decisioni sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale.

In tal caso dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione, il consenso alla stessa e la menzione dell'eventuale parere del Sindaco o del Collegio Sindacale se nominato, parere che dovrà essere allegato al documento affinché i soci ne possano prendere visione; devono adottarsi con metodo assembleare le decisioni dei soci destinate a supportare la stipula di atti notarili.

All'uopo le decisioni adottate non con metodo assembleare sono assunte sulla base:

a) di unico documento da cui risulti chiaramente l'argomento oggetto della decisione che dovrà essere datato e sottoscritto da ciascun socio con l'indicazione "visto ed approvato" oppure "visto e non approvato" oppure "visto ed astenuto". Tra la data della prima e dell'ultima sottoscrizione non può intercorrere un periodo superiore a dieci giorni. La decisione è validamente adottata nel caso di approvazione di tanti soci quanti previsti dalla legge o dallo statuto nel caso di specie;

b) di pluralità di documenti, tutti di identico contenuto, da cui risulti chiaramente l'argomento oggetto della decisione, che saranno inviati nella stessa data dal proponente a tutti i soci, agli amministratori, ai sindaci od al revisore legale se

nominati; ciascun socio risponderà datando e sottoscrivendo il documento da lui ricevuto con l'indicazione "visto ed approvato" oppure "visto e non approvato" oppure "visto ed astenuto" provvedendo quindi a trasmettere alla società il documento da lui sottoscritto. Sono considerate forme idonee anche gli invii a mezzo fax o per posta elettronica purchè in quest'ultimo caso le sottoscrizioni siano apposte in forma digitale.

La mancanza di risposta entro quindici giorni dalla data di invio va intesa come espressione di voto contrario.

La decisione è validamente adottata qualora entro il termine suddetto pervengano alla società le dichiarazioni di approvazione di tanti soci quanti previsti dalla legge o dallo statuto nel caso di specie.

La decisione approvata deve a cura dell'organo amministrativo essere comunicata a tutti i soci, agli amministratori, e, se nominati, ai sindaci ed al revisore, nonchè deve essere tempestivamente trascritta nel libro delle decisioni dei soci di cui all'art. 2478 C.C. indicando la data in cui la decisione deve intendersi formata, l'identità dei votanti ed il capitale rappresentato da ciascuno, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti e, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti alla decisione adottata. La relativa documentazione è conservata dalla società.

Legittimati a partecipare alle decisioni in forma non assembleare sono i soci risultanti dal registro delle imprese ovvero che

giustificino la propria qualità di socio (o di titolare di diritto reale che attribuisce il diritto di voto) esibendo un titolo di acquisto debitamente depositato al Registro Imprese. La procura per sottoscrivere le decisioni dei soci di cui al presente articolo deve essere rilasciata per iscritto e dovrà essere conservata unitamente alla decisione cui si riferisce; il procuratore apporrà la sua sottoscrizione con la dizione "per procura" o altra equivalente.

13) L'assemblea è convocata presso la sede sociale o in altro luogo purchè in Italia dall'organo amministrativo mediante avviso spedito ai soci e da essi ricevuto almeno otto giorni prima del giorno fissato per l'adunanza.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita.

La spedizione dell'avviso può essere effettuato con lettera raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

In mancanza delle formalità suddette l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e, se nominati, i sindaci effettivi o il revisore sono presenti ovvero, per dichiarazione del presidente della assemblea, risultano informati della riunione e degli argomenti da trattare senza aver manifestato

opposizione.

Gli amministratori e, se nominati, i sindaci effettivi o il revisore assenti dalla adunanza rilasceranno una dichiarazione scritta da conservarsi agli atti della società da cui risulti che essi sono informati della riunione assembleare e di non opporsi alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Le decisioni della assemblea sono tempestivamente comunicate agli amministratori ed ai sindaci od al revisore che sono rimasti assenti.

14) Possono intervenire alla assemblea coloro che risultino iscritti nel registro delle imprese ovvero che giustifichino la propria qualità di socio (o di titolare di diritto reale che attribuisce il diritto di voto) esibendo un titolo di acquisto debitamente depositato al Registro Imprese alla data in cui è presa la deliberazione. I soci possono farsi rappresentare in assemblea con delega scritta, da conservarsi agli atti della società, conferita a chiunque, purché non amministratore, membro dell'organo di controllo o dipendente della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.

E' ammessa una delega a valere per più assemblee indipendentemente dal loro ordine del giorno.

15) L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico, o dal

presidente del consiglio di amministrazione e in mancanza dalla persona designata dagli intervenuti. Le deliberazioni della assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario scelto dal presidente.

Il verbale delle deliberazioni della assemblea che modificano l'atto costitutivo è redatto da notaio scelto dal presidente della assemblea.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Il verbale deve essere redatto senza ritardo nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente della assemblea di accertare

l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il segretario.

In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

16) L'Assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta; in seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno 1/3 (un terzo) del capitale sociale.

Le deliberazioni assembleari aventi per oggetto le modificazioni

dell'atto costitutivo, la trasformazione della società, la nomina degli amministratori, la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci e lo scioglimento anticipato della società devono essere adottate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale in prima convocazione e almeno la maggioranza del capitale sociale in seconda convocazione.

Tutte le altre deliberazioni e le decisioni dei soci non assunte in via assembleare, salva diversa indicazione della legge o del presente statuto, sono adottate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino i due terzi del capitale sociale.

E' fatta salva la particolare maggioranza prevista dall'ultimo comma dell'art. 32 del presente Statuto.

AMMINISTRAZIONE

17) L'amministrazione della società è affidata ad un Organo Amministrativo che può essere costituita da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a sette membri anche non soci, nominati dai soci con decisione adottata mediante delibera assembleare con la maggioranza di cui all'art. 16) del presente statuto.

L'Organo Amministrativo è scelto tra soci e non soci, dura in carica tre anni ed è sempre rieleggibile.

18) Quando l'amministrazione della società è affidata a più persone gli amministratori costituiscono il consiglio di

amministrazione.

19) All'amministratore unico, al consiglio di amministrazione e alla pluralità di amministratori con poteri congiunti o disgiunti, nel caso di nomina di più amministratori, competono tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, fatta eccezione per le operazioni riservate dalla legge o dal presente statuto alla decisione dei soci.

Inoltre nel caso di amministrazione affidata ad un amministratore unico nella relativa decisione di nomina potranno essere riservati alla preventiva decisione dei soci, fermi i limiti inderogabili di legge, il compimento di ulteriori operazioni oltre a quelle già ad essi riservate dalla legge o dal presente statuto.

Il consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 C.C. può nominare tra i suoi membri uno o più amministratori delegati, o un comitato esecutivo fissandone, nell'ambito dei propri poteri, le rispettive attribuzioni; non possono essere delegate le attribuzioni indicate nel quinto comma dell'articolo 2475 C.C..

Gli amministratori delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e all'organo di controllo, ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le

loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e, ove del caso, dalle sue controllate.

Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato; ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società.

20) Non possono essere nominati amministratori e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni di ineleggibilità previste dall'art. 2382 C.C..

Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 C.C. ed il disposto di cui agli artt. 2391 e 2475 ter C.C. per il caso di conflitto di interessi.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio. Gli eventuali compensi spettanti agli amministratori sono determinati all'atto della loro nomina e/o con decisione dei soci ad ogni esercizio.

Con decisione dei soci può essere accantonata a favore degli amministratori nelle forme reputate idonee, anche con sistemi assicurativi o previdenziali, una indennità per la risoluzione del rapporto da liquidarsi all'estinzione del mandato.

In caso di nomina di un Comitato Esecutivo o di Consiglieri Delegati, il loro compenso è stabilito dal Consiglio di Amministrazione al momento della nomina.

21) La cessazione degli amministratori per rinuncia o per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui a seguito della

decisione dei soci e della accettazione dei nuovi amministratori l'organo amministrativo è stato ricostituito.

Gli amministratori sono revocabili in qualsiasi momento con decisione assunta dall'assemblea dei soci con le stesse maggioranze richieste per la loro nomina, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni se la revoca avviene senza giusta causa. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori quelli rimasti in carica, o anche uno solo di essi, ed in caso di loro inattività protratta per quindici giorni anche uno qualsiasi dei soci, dovranno proporre d'urgenza ai soci le deliberazioni per la nomina dei nuovi amministratori.

I soci provvederanno a tale nomina entro trenta giorni dalla data in cui gli amministratori sono venuti a mancare nel rispetto della forma di amministrazione originariamente prescelta e gli amministratori così nominati scadranno insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

Nel caso di mancato accordo dei soci circa la sostituzione degli amministratori venuti a mancare si dovrà procedere alla integrale sostituzione di tutti gli amministratori che rimarranno peraltro in carica per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione sino al momento della accettazione dei nuovi amministratori.

22) Quando l'amministrazione della società è affidata all'amministratore unico questi riunisce in sé tutti i poteri e

le facoltà del Consiglio di amministrazione e del suo presidente
salve le eventuali limitazioni di cui al precedente articolo 19).

23) Il consiglio di amministrazione nomina tra i suoi membri il
presidente ed eventualmente un Vice Presidente quando a ciò non
provvedano i soci, che sostituisca il presidente nei casi di
assenza o di impedimento.

Il consiglio di amministrazione si raduna anche in luogo diverso
dalla sede sociale purchè in Italia tutte le volte che il
presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta
scritta da un terzo dei suoi membri.

La convocazione viene fatta dal presidente con lettera da spedire
almeno cinque giorni prima a ciascun membro del consiglio e del
Sindaco o del collegio sindacale o al revisore se nominati o, in
caso di urgenza, con telegramma, fax o messaggio di posta
elettronica da spedire almeno tre giorni prima.

Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del
consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale
convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e
tutti i sindaci effettivi o il revisore se nominati.

24) Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con
la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto
favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di
parità prevale il voto del Presidente.

25) Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute

dal presidente, o in mancanza, dal vice Presidente o dall'amministratore designato dagli intervenuti. Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario. Dal verbale devono risultare la data della adunanza, la regolare costituzione della riunione, l'identità degli intervenuti, il risultato delle votazioni con l'indicazione dei favorevoli, astenuti, e/o dissenzienti e, su richiesta degli amministratori le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o

trasmettere documenti.

A meno che dalla legge, dal presente statuto o da uno o più amministratori non sia richiesto espressamente l'adozione del metodo collegiale o siano destinate a supportare la stipula di atti notarili, le decisioni del consiglio di amministrazione, potranno anche essere assunte mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, secondo le modalità procedurali di cui all'analogo ipotesi disciplinata dal precedente art. 12 (con la precisazione che agli effetti della presente disposizione il riferimento ai "soci" contenuto in tali disposizioni deve intendersi sostituito con il riferimento agli "amministratori").

In tal caso dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione, il consenso alla stessa e la menzione dell'eventuale parere del Sindaco o del Collegio Sindacale se nominato, parere che dovrà essere allegato al documento affinché gli amministratori ne possano prendere visione.

La decisione approvata deve essere a cura dell'organo amministrativo comunicata a tutti gli amministratori, e, se nominati, ai sindaci ed al revisore, nonchè deve essere tempestivamente trascritta nel libro delle decisioni degli amministratori di cui all'art. 2478 C.C. indicando la data in cui la decisione deve intendersi formata, l'identità dei votanti, l'identificazione dei favorevoli, astenuti o dissenzienti e, su

richiesta degli amministratori, le loro dichiarazioni pertinenti alla decisione adottata. La relativa documentazione è conservata dalla società.

RAPPRESENTANZA

26) La rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta:

- all'amministratore unico;
- al presidente del consiglio di amministrazione previa deliberazione del consiglio stesso ovvero al Vice Presidente e agli amministratori delegati nell'ambito dei poteri loro conferiti;

Gli amministratori possono nell'ambito dei poteri loro attribuiti nominare institutori o procuratori per singoli e determinati atti o categorie di atti.

In ogni caso quando la rappresentanza della società è conferita ad un soggetto che non sia amministratore l'attribuzione del potere di rappresentanza è regolata dalle norme in tema di procura.

Le limitazioni ai poteri di rappresentanza non sono opponibili ai terzi, anche se pubblicate, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società.

In caso di liquidazione, la rappresentanza della società spetta al liquidatore ovvero in caso di nomina di più liquidatori al presidente del Collegio di liquidazione ed eventualmente anche agli altri componenti del collegio medesimo, secondo quanto

verrà stabilito in occasione della nomina.

DIRETTORE GENERALE

27) In relazione agli incarichi degli amministratori. e alla complessità operativa della società, l'organo amministrativo può nominare un Direttore Generale.

Nell'atto di nomina si dovrà stabilire:

- specifiche responsabilità legali e gestionali e relativi poteri;
- durata dell'incarico;
- tipologia del contratto intercorrente tra la Società e il Direttore Generale e le cause di revoca e di risoluzione.

CONTROLLI

28) I soci che non partecipano alla amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare anche tramite professionisti di loro fiducia i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

La consultazione dei libri sociali e dei documenti relativi all'amministrazione, anche tramite professionisti di fiducia, potrà essere richiesta da ciascun socio non amministratore non più di due volte per esercizio sociale.

La richiesta dovrà essere fatta pervenire all'organo amministrativo, con raccomandata A/R, con un preavviso di 15 (quindici) giorni liberi.

L'accesso sarà consentito in orario d'ufficio al socio non

amministratore e al professionista di fiducia e non potrà protrarsi per più di 2 (due) giorni lavorativi.

Di tutti i dati, notizie ed informazioni di cui verranno a conoscenza i soci non amministratori, anche tramite i loro professionisti, gli stessi dovranno mantenere la massima riservatezza, pena l'esclusione dalla società, come previsto all'art. 11 (undici).

La società può nominare, ai sensi dell'articolo 2477, primo comma, c.c., un organo di controllo, che secondo quanto stabilito dai soci in occasione della nomina, potrà essere costituito da un sindaco unico o da un collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti.

Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 2477 c.c., la nomina dell'organo di controllo è obbligatoria.

Ove nominato, l'organo di controllo avrà competenze e poteri previsti per tale organo dalla disciplina legislativa in materia di società per azioni in quanto compatibile col dettato dell'art. 2477 c.c..

La revisione legale dei conti, ai sensi di legge, è esercitata dall'organo di controllo, salvo che l'assemblea deliberi di affidarla ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione legale.

Qualora, in alternativa all'organo di controllo e fuori dai casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomini per la revisione legale dei conti un revisore o una società di revisione

questi devono essere iscritti nell'apposito registro. Ove nominati si applicano al revisore o alla società di revisione tutte le norme previste per gli stessi in materia di società per azioni.

BILANCIO ED UTILI

29) Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla formazione del bilancio e lo presenta ai soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio può essere presentato ai soci per l'approvazione entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale qualora ricorrano le condizioni di cui al secondo comma dell'art. 2364 C.C.. L'Organo Amministrativo dovrà esplicitare nella relazione di cui all'art. 2428 del C.C. le ragioni della dilazione.

Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, dedotto il cinque per cento per la riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno distribuiti o accantonati secondo quanto stabilito dai soci nella decisione di approvazione del bilancio.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

30) Verificandosi una causa di scioglimento della società prevista dalla legge si applica la disciplina prevista dagli

artt. 2484 e seguenti C.C..

Lo scioglimento anticipato volontario della società è deliberato dall'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto.

Verificata ed accertata nei modi di legge una causa di scioglimento della società, l'Assemblea verrà convocata per le necessarie deliberazioni secondo quanto previsto dall'art. 2487 Codice Civile.

La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, ai sensi dell'art. 2487 ter del Codice Civile.

COMUNICAZIONI

31) Tutte le comunicazioni ai soci, agli amministratori, ai sindaci, al revisore, ai liquidatori della società, ove il presente statuto non preveda una forma specifica, dovranno essere effettuate in forma scritta e recapitate a mano contro ricevuta o per posta mediante raccomandata A.R. o per fax o per invio di posta elettronica ai corrispondenti indirizzi quali risultanti ai sensi dell'art. 3) del presente statuto.

Le comunicazioni effettuate con posta elettronica devono essere munite di firma digitale.

Ad ogni comunicazione inviata via fax deve seguire senza indugio e comunque non oltre dieci giorni, la trasmissione del documento originale che va conservato unitamente al documento risultante dalla trasmissione via fax.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

32) Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse da amministratori, liquidatori e sindaci (se nominati) ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, prima di iniziare qualsiasi procedimento arbitrale o giudiziale saranno sottoposte ad un tentativo di conciliazione secondo le previsioni del Regolamento di Conciliazione della Camera di Commercio di Vicenza, che qui si intende integralmente richiamato.

Le controversie di cui al precedente punto, per le quali il tentativo di conciliazione non abbia dato esito positivo, saranno decise mediante arbitrato della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Vicenza, in conformità al relativo Regolamento che qui si intende integralmente richiamato. L'Arbitrato sarà rituale; si applicano comunque le disposizioni di cui agli artt. 35 e 36 decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5.

E' ammesso il ricorso al procedimento del cosiddetto "arbitrato rapido" ricorrendone i presupposti, quali fissati nel suddetto Regolamento.

Salva diversa decisione delle parti o salvo il caso del cosiddetto "arbitrato rapido", la controversia dovrà essere decisa da un Collegio arbitrale composto da tre membri che saranno nominati e che opereranno conformemente al suddetto Regolamento della Camera Arbitrale.

Le modifiche della presente clausola compromissoria devono

essere approvate in assemblea dai soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono entro i successivi novanta giorni esercitare il diritto di recesso.

UNICO SOCIO

33) Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono effettuare gli adempimenti previsti ai sensi dell'articolo 2470 C.C..

Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori devono depositare la relativa dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.

L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.

Ai sensi dell'art. 2250 C.C. negli atti e nella corrispondenza della società deve essere indicato se questa ha un unico socio.

SOGGEZIONE AD ATTIVITA' DI DIREZIONE E CONTROLLO

34) La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497 bis C.C..

STATUTO

DENOMINAZIONE SCOPO SEDE DURATA

Articolo 1 — Denominazione e natura

1.1 E' costituita una società per azioni sotto la seguente denominazione:

"VIACQUA S.P.A."

1.2 Stante la natura a totale capitale pubblico della società, possono essere soci gli enti pubblici locali individuati all'art.2,comma 1, D.Lgs. 267/2000.

Articolo 2 — Sede e sedi secondarie

2.1. La società ha sede nel Comune di Vicenza, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile.

2.2 In rapporto alle esigenze territoriali, potranno essere istituite e/o sopprese sedi secondarie ed unità locali, nonché uffici, filiali, succursali, agenzie e rappresentanza, nel rispetto della normativa vigente in materia.

Articolo 3 - Oggetto sociale

3.1 La società ha per oggetto la gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, attività ad essi complementari ed opere e lavori connessi ai sensi di legge.

3.2 La società ha per oggetto in particolare:

- la gestione del Servizio Idrico Integrato così come definito dalle normative vigenti;
- la programmazione, la progettazione e la gestione, in concessione o in affidamento diretto, tramite la stipula di apposite convenzioni, dei servizi di raccolta, trasporto, trattamento e distribuzione di risorse idriche, anche funzionali alla produzione di energia elettrica, di servizi di fognatura, collettamento e depurazione delle acque reflue e/o meteoriche;
- la gestione dei rifiuti urbani, speciali e di tutte le categorie, nonché dei residui riutilizzabili compresa la loro commercializzazione;
- la progettazione, la costruzione, l'ampliamento, la trasformazione, la gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e reti per la captazione, il sollevamento, il trasporto, il controllo, il trattamento, la distribuzione e la vendita dell'acqua ad usi potabili e non potabili;
- la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e reti di fognatura, nonché di impianti per il trattamento e la depurazione di

acque reflue/ometeoriche, per la raccolta, trattamento e smaltimento di rifiuti liquidi o rifiuti comunque trattabili negli impianti di depurazione;

- la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione di impianti tecnologici per l'espletamento del servizio idrico integrato.

La società ha altresì per oggetto l'esercizio, diretto e/o indiretto, di ogni attività economica sopra non espressamente elencata, ma comunque complementare e connessa alle medesime, anche in relazione a sopraggiunte innovazioni tecnologiche, ivi compresi:

- lo studio, la consulenza, la progettazione e realizzazione di opere ed impianti strumentali rispetto all'esercizio delle attività comprese nell'oggetto sociale e ad altre connesse e complementari, eccettuate le attività per le quali è prevista un'espressa riserva di legge;
- la realizzazione di studi, ricerche, progettazioni, acquisizioni e cessioni di tecnologie, processi e formule in genere nei settori in cui opera la società;
- la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e reti per la produzione, trasporto, distribuzione, utilizzazione e vendita di energia nelle sue varie forme;
- la prestazione di servizi di gestione amministrativa, contabile, operativa, commerciale e di sportello clienti;
- la partecipazione a concorsi, ad aste pubbliche, concessioni, licitazioni e trattative private, appalti concorso in attività rientranti nell'oggetto sociale anche mediante forme associative.

3.3. La società potrà svolgere tutte le attività di cui all'oggetto sociale anche tramite soggetti terzi, nei limiti di legge, e comunque salva in tale ipotesi la preventiva approvazione dell'Assemblea di Coordinamento Intercomunale tra gli Enti Locali Soci nonché - qualora dette attività integrino servizi pubblici di titolarità degli Enti Locali soci - dello stesso Ente titolare del servizio.

3.4 La società, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali ed immobiliari ed inoltre potrà compiere, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie e mobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni, garanzie anche a favore di terzi, nonché assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni in società italiane ed estere aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio.

3.5 La società può ricevere l'affidamento diretto delle attività che costituiscono l'oggetto sociale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 50/2016.

3.6 In ogni caso, la società è tenuta a realizzare oltre l'80% del proprio fatturato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci.

Articolo 4 - Durata

4.1 La durata della società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

4.2 La durata può essere prorogata, ovvero la società sciolta anticipatamente, con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

CAPITALE SOCIALE, AZIONI E OBBLIGAZIONI

Articolo 5 — Capitale

5.1 Il capitale sociale è fissato in Euro 12.023.250,00 (Euro dodicimilioniduecentoventitremiladuecentocinquanta virgola zero zero) suddiviso in n. 240.465 (duecentotrentunomilacinquecentosettantuno) azioni del valore nominale di Euro 50,00 (Euro cinquanta virgola zero zero) cadauna.

5.2 La quota del capitale pubblico in mano ad enti pubblici locali non potrà in ogni caso essere inferiore al 100% (cento per cento) per tutta la durata della società.

Articolo 6 - Aumento e riduzione di capitale

6.1 Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio a capitale di riserve o altri fondi disponibili) in forza di deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci, fatto salvo in ogni caso il rispetto delle condizioni di cui all'ultimo comma del precedente articolo e dell'art. 9 (nove) del presente statuto.

6.2 L'aumento del capitale non può essere eseguito fino a che le azioni precedentemente emesse non siano state interamente liberate.

6.3 In caso di delibera di aumento del capitale sociale, ovvero di emissione di obbligazioni convertibili in azioni, spetta ai soci il diritto di opzione nonché il diritto di prelazione sulle azioni e/o obbligazioni convertibili eventualmente rimaste inoplate; se vi sono obbligazioni convertibili il diritto di opzione spetta anche ai possessori di queste, in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio. Si applica la disposizione dell'art. 2441 c.c.

6.4 Potranno essere omessi sia il deposito presso il Registro Imprese dell'offerta di opzione che ogni altra forma di pubblicità della stessa, qualora tutti i soci siano presenti (in proprio o per delega) all'assemblea che delibera l'aumento di capitale e dichiarino di essere già informati dell'offerta di opzione e del termine relativo.

6.5 Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

Articolo 7 — Versamenti e finanziamenti soci

7.1 I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico, a sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

7.2 In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale di qualunque importo, e ciò previa conforme delibera assembleare.

Articolo 8 — Azioni

8.1 La partecipazione di ciascun socio è rappresentata da azioni.

8.2 A ciascun socio è assegnato un numero di azioni proporzionale alla parte del capitale sociale sottoscritta e per un valore non superiore a quello del suo conferimento.

8.3 Le azioni conferiscono ai loro possessori uguali diritti. Tuttavia con apposita delibera di assemblea straordinaria possono essere create particolari categorie di azioni fornite di diritti diversi a sensi degli artt. 2348 e segg. cod. civ.; comunque tutte le azioni appartenenti alla medesima categoria conferiscono uguali diritti. In caso di creazione di dette particolari categorie di azioni, le deliberazioni dell'assemblea, che pregiudicano i diritti di una di esse, devono essere approvate anche dall'assemblea speciale degli appartenenti alla categoria interessata. Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni relative alle assemblee straordinarie.

8.4 Il domicilio dei soci, nei rapporti con la società o tra di loro, è quello che risulta dal libro dei soci.

8.5 I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali obbligatori a sensi delle vigenti disposizioni di legge, e di ottenerne estratti a proprie spese.

Articolo 9 — Trasferimento di azioni

9.1 Il socio che intende trasferire in tutto o in parte le proprie azioni dovrà prima offrirle agli altri soci, i quali hanno diritto di acquistarle, con preferenza rispetto ai terzi, con le modalità e secondo quanto stabilito dal successivo paragrafo 9.3.

9.2 Il trasferimento delle azioni (per atto tra vivi) può avvenire esclusivamente a favore di soggetti di cui al paragrafo 1.2 del presente statuto e nel rispetto di quanto previsto al paragrafo 5.2 del presente statuto.

9.3 Il socio che intende trasferire in tutto od in parte le proprie azioni dovrà comunicare la propria offerta a mezzo lettera raccomandata all'organo amministrativo: l'offerta deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. L'organo amministrativo, entro trenta giorni dal ricevimento della

raccomandata, comunicherà sempre a mezzo lettera raccomandata l'offerta agli altri soci, che dovranno esercitare il diritto di prelazione con le seguenti modalità:

- a) ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire all'organo amministrativo la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre trenta giorni, dalla data di ricevimento (risultante dal timbro postale) della comunicazione da parte dell'organo amministrativo;
- b) le azioni dovranno essere trasferite entro trenta giorni dalla data in cui l'organo amministrativo avrà comunicato al socio offerente a mezzo raccomandata da inviarsi entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui sub a) l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi delle azioni offerte (e delle eventuali modalità da osservare nel caso in cui le azioni offerte non siano proporzionalmente divisibili tra tutti i soci accettanti) della data fissata per il trasferimento;
- c) nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, le azioni offerte spetteranno ai soci interessati in proporzione al valore nominale delle azioni da ciascuno di essi possedute;
- d) se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene;
- e) qualora nella comunicazione sia indicato come acquirente un soggetto già socio, anche ad esso è riconosciuto il diritto di esercitare la prelazione in concorso con gli altri soci;
- f) il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per la totalità delle azioni offerte, poiché tale è l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente;
- g) qualora nessun socio intenda acquistare le azioni offerte nel rispetto dei termini e delle modalità sopra indicati, il socio offerente sarà libero di trasferire le azioni offerte in vendita all'acquirente indicato nella comunicazione entro i sessanta giorni successivi dal giorno in cui è scaduto il termine per l'esercizio del diritto di prelazione, in mancanza di che la procedura della prelazione deve essere ripetuta;
- h) la prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente. Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione nonché in tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro. Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, il prezzo sarà determinato, mediante relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale su istanza della parte più diligente; nell'effettuare la sua determinazione l'esperto dovrà tener conto della situazione

patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie, con particolare attenzione a un eventuale "premio di maggioranza" per il caso di trasferimento del pacchetto di controllo della società;

- i) il diritto di prelazione spetta ai soci anche nel caso di trasferimento del diritto di opzione di cui al precedente paragrafo 6.3;
- j) la cessione delle azioni e del diritto di opzione sarà possibile senza l'osservanza delle suddette formalità qualora il socio cedente abbia ottenuto la rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione per quella specifica cessione da parte di tutti gli altri soci.

9.4 Resta inteso che l'efficacia, nei confronti della società, dei trasferimenti delle azioni e dei diritti d'opzione è comunque subordinata all'accertamento da parte dell'Organo Amministrativo delle condizioni previste dal paragrafo 9.2 del presente statuto ovvero, che il trasferimento non faccia venire meno la partecipazione pubblica totalitaria e la qualità del nuovo socio nella qualificazione di cui al precedente paragrafo 1.2 del presente statuto.

9.5 In caso di trasferimento di azioni o di diritti d'opzione in violazione delle condizioni di cui al presente articolo, l'acquirente non avrà comunque diritto di essere iscritto nel libro soci, non sarà legittimato all'esercizio del diritto di voto e degli altri diritti patrimoniali e amministrativi e non potrà alienare le azioni con effetto verso la società.

Articolo 10 - Partecipazione pubblica totalitaria

10.1 Il capitale sociale con diritto di voto nelle assemblee dovrà essere totalmente posseduto, per tutta la durata della società, dai soggetti indicati nel precedente articolo 1.2 del presente statuto, i quali dovranno esercitare sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.

10.2 Non sarà pertanto valido nei confronti della società il passaggio di azioni a soggetti diversi rispetto a quelli anzi citati.

10.3 La condizione di cui al precedente paragrafo 10.1 dovrà essere rispettata anche nel caso di emissioni azionarie od obbligazioni convertibili.

Articolo 11 — Recesso del Socio

11.1 Hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

- a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
- b) la trasformazione della società;

- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dalla legge e dal presente statuto;
- f) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- g) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.

11.2 Hanno inoltre diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la proroga del termine;
- b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

11.3 Il diritto di recesso compete inoltre ai soci in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente Statuto.

11.4 L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso, nei casi previsti al precedente paragrafi 11.1 e 11.2 dovrà essere comunicata all' Amministratore Unico o al consiglio di amministrazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con l'indicazione delle generalità del recedente, del domicilio, del numero e della categoria delle azioni per le quali il recesso viene esercitato, entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscrivere al Registro Imprese esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e devono essere depositate presso la sede sociale. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se entro novanta giorni la società revoca la delibera che lo legittima, ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

11.5 I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere la liquidazione delle azioni per le quali esercitano il recesso al valore da determinarsi ai sensi del successivo articolo 12. Per quanto qui non espressamente previsto, si applicano le disposizioni di cui all'art. 2437 c.c. e seguenti.

Articolo 12 — Liquidazione della partecipazione

12.1 Il valore delle azioni dei soci recedenti è determinato dall'organo amministrativo sentiti gli organi di controllo, tenendo conto del loro valore di mercato ed in particolare tenendo conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie.

12.2 I soci hanno diritto a conoscere la determinazione del valore di cui al precedente paragrafo 12.1 nei quindici giorni precedenti alla data fissata per l'assemblea; ciascun socio ha diritto di prenderne visione e di ottenerne copia a proprie spese. In caso di contestazione, da proporre contestualmente alla dichiarazione di recesso il valore di liquidazione è determinato entro novanta giorni dall'esercizio del diritto di recesso tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell'articolo 1349 c.c..

12.3 Il procedimento di liquidazione si svolge con le modalità e nei termini di cui all'art. 2437- quater c.c.; comunque il rimborso delle azioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro il termine massimo di sei mesi dalla comunicazione del recesso medesimo fatta alla società, salvo venga deliberato lo scioglimento della società.

Articolo 13 - Obbligazioni

13.1 L'emissione di obbligazioni ordinarie è deliberata dall'organo amministrativo e l'emissione di obbligazioni convertibili è deliberata dall'assemblea straordinaria.

13.2 L'assemblea, con apposita delibera adottata in sede straordinaria, potrà attribuire all'organo amministrativo la facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni sino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, esclusa comunque la facoltà di escludere o limitare il diritto di opzione spettante ai soci o ai possessori di altre obbligazioni.

13.3 Si applicano tutte le altre disposizioni della Sezione VII, capo V, del Libro V, c.c..

Articolo 14 - Strumenti finanziari diversi dalle obbligazioni

14.1 La società può emettere altri strumenti finanziari diversi dalle obbligazioni, forniti di specifici diritti patrimoniali e/o amministrativi escluso comunque il voto nell'assemblea dei soci, e ciò a fronte dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi, il tutto a sensi e per gli effetti di cui all'art. 2346 ultimo comma c.c.

14.2 L'emissione di tali strumenti finanziari è deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci.

14.3 La società può emettere detti strumenti finanziari per una somma complessivamente non eccedente il capitale sociale, la riserva legale e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

14.4 La delibera di emissione di detti strumenti finanziari deve prevedere le condizioni di emissione, i diritti che conferiscono tali strumenti, le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni, le modalità di trasferimento e di circolazione e le modalità di rimborso.

14.5 Gli strumenti finanziari che condizionino tempi e l'entità del rimborso del capitale all'andamento economico della società sono soggetti alle disposizioni della Sezione VII, capo V, Libro V, c.c..

14.6 Ai patrimoni destinati ad uno specifico affare ed ai relativi strumenti finanziari eventualmente emessi si applica la disciplina di cui alla sezione XI, Capo V del c.c.

ORGANI SOCIALI

Articolo 15 — Organi sociali

15.1 Sono organi della società:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) l'organo amministrativo;
- c) il collegio sindacale.

ASSEMBLEA

Articolo 16 — Convocazione

16.1 L'assemblea è ordinaria o straordinaria a sensi di legge.

16.2 L'assemblea sia ordinaria che straordinaria è convocata dall'organo amministrativo; l'assemblea è convocata presso la sede sociale, ovvero in altro luogo del territorio italiano.

16.3 L'assemblea, ai sensi dell'art. 2366, 3 comma, c.c., viene convocata con avviso comunicato ai soci con mezzi idonei che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'adunanza.

La convocazione potrà essere effettuata con lettera raccomandata fatta pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci, a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili.

16.4 Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; nell'avviso potranno essere previste ulteriori convocazioni per le quali valgono le medesime maggioranze previste per l'assemblea di seconda convocazione.

16.5 In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipano alla assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

16.6 Nell'ipotesi di cui al precedente paragrafo 16.5, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

Articolo 17 — Presidenza

17.1 L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del consiglio di amministrazione; in caso di sua assenza o impedimento, l'assemblea sarà presieduta dal Vicepresidente, ove nominato, o da altra persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

17.2 L'assemblea nomina un segretario verbalizzante anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci, fatti salvi i casi in cui tale ufficio debba essere assunto da un Notaio.

17.3 Il Presidente dell'assemblea constata la regolare costituzione della stessa, accerta con l'aiuto del segretario verbalizzante l'identità e la legittimazione dei presenti, dirige e regola lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.

Articolo 18 - Partecipazione

18.1 Possono intervenire all'assemblea i soci cui spetta il diritto di voto e che alla data dell'assemblea stessa risultano iscritti nel libro soci. Non è invece necessario il preventivo deposito delle azioni o della relativa certificazione.

18.2 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta, delega che dovrà essere conservata dalla società.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per le successive convocazioni.

E' ammessa anche la procura generale a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

La rappresentanza non può essere conferita né ai componenti degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste. Si applicano le altre disposizioni dell'art. 2372 c.c.

18.3 I soci intervenuti che riuniscono un terzo del capitale rappresentato nell'assemblea, se dichiarano di non essere sufficientemente informati sugli oggetti posti in deliberazione, possono chiedere che l'assemblea sia rinviata a non oltre cinque giorni; questo diritto non può esercitarsi che una sola volta per lo stesso oggetto.

Articolo 19 — Diritto al voto

Ogni azione attribuisce il diritto di voto, salvo nel caso in cui siano state create particolari categorie di azioni fornite di diritti diversi a sensi del precedente paragrafo 8.3, azioni che a fronte del riconoscimento di particolari diritti siano senza diritto di voto, o con diritto di voto limitato.

Il valore di tali azioni non può complessivamente superare la metà del capitale sociale.

Articolo 20 — Materie riservate all'assemblea ordinaria e straordinaria

20.1 L'assemblea ordinaria, oltre a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno, ha competenza per le materie ad essa riservate per legge, e segnatamente:

- a) approva il bilancio, la destinazione degli utili;
- b) determina il numero dei consiglieri di amministrazione entro i limiti di cui al successivo art. 23.1;
- c) nomina e revoca i componenti dell'organo amministrativo, il Presidente del Consiglio di Amministrazione e, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 27, determina il loro compenso;
- d) nomina e revoca i componenti del collegio sindacale, il presidente dello stesso, il soggetto al quale è demandata la revisione contabile e determina il loro compenso;
- e) nomina e revoca il revisore legale dei conti o la società di revisione legale, su proposta motivata del collegio sindacale, e ne determina il relativo compenso;
- f) delibera sulle responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente statuto alla sua competenza.

20.2. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.

20.3 L'assemblea straordinaria delibera su:

- a) modifiche dello statuto;
- b) nomina sostituzione e poteri dei liquidatori;
- c) ogni altra materia espressamente attribuita, dalla legge e/o dal presente Statuto, alla sua competenza.

Articolo 21 - Autorizzazioni dell'assemblea agli atti dell'organo amministrativo

21.1 I seguenti atti dell'organo amministrativo, anche ai fini dell'esercizio del controllo analogo previsto dalla normativa comunitaria quale presupposto essenziale dell'affidamento *in-house*, sono sottoposti alla preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria dei soci:

- a) approvazione del piano industriale annuale e pluriennale della società o di altri documenti societari di tipo programmatico, incluso il budget e le relative modifiche rilevanti da apportare a tali documenti;
- b) affitti e cessioni di rami d'azienda;
- c) cessioni e acquisti di immobili per un importo superiore a €1 milione;
- d) locazione di immobili per un importo superiore a €200.000;
- e) mutui e altre operazioni, di qualsiasi tipo e natura, che comportino un impegno finanziario di valore superiore ad un terzo del fatturato risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato.

21.2 L'assemblea, per deliberare sulle autorizzazioni previste dal precedente comma, è convocata senza ritardo dall'organo amministrativo secondo quanto previsto dal precedente articolo 16.

21.3 Ciascun ente locale socio, ove ritenga che l'organo amministrativo non abbia eseguito o non stia eseguendo l'atto o l'attività in conformità all'autorizzazione concessa, può richiedere, ai sensi dell'art. 2367 c.c. l'immediata convocazione dell'assemblea affinché adotti i provvedimenti che riterrà più opportuni nell'interesse della società.

21.4 L'esecuzione degli atti di cui al precedente paragrafo 21.1 senza che sia stata richiesta ed ottenuta l'autorizzazione ovvero la mancata esecuzione dell'atto in conformità all'autorizzazione concessa potrà configurare giusta causa per la revoca degli amministratori.

Articolo 22 — Deliberazioni e verbalizzazione

22.1 L'assemblea ordinaria, in prima e seconda convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, e delibera a maggioranza assoluta del capitale rappresentato in assemblea.

22.2 L'assemblea straordinaria in prima e seconda convocazione delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

22.3 Salvo diversa disposizione di legge, le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. Le medesime azioni e quelle per le quali il diritto di voto non è stato esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

22.4 Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge.

22.5 Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

22.6 Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio.

22.7 Il verbale deve essere redatto senza ritardo nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione.

22.8 Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, senza indugio, nel Libro delle Adunanze e delle deliberazioni delle assemblee.

22.9 Le modalità e i termini di impugnazione delle delibere dell'assemblea sono previsti dalla legge; in espressa deroga a quanto previsto dall'art. 2377 3° (terzo) comma c.c., il diritto di impugnativa viene attribuito a ciascun socio.

ORGANO AMMINISTRATIVO

Articolo 23 — Composizione e durata

23.1 La società è amministrata, a scelta dell'assemblea ordinaria, alternativamente:

- a) da un Amministratore Unico;
- b) da un consiglio di amministrazione, eletto dall'assemblea dei Soci, composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) membri, incluso il Presidente.

23.2 Gli amministratori potranno essere anche non soci. Non possono essere nominati alla carica di Amministratore e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c.

23.3 Gli amministratori debbono essere scelti tra persone in possesso di una speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti o per funzioni svolte presso enti e aziende pubbliche o private.

23.4 Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; in mancanza di qualsiasi precisazione al riguardo gli amministratori si intendono nominati per il periodo massimo corrispondente a tre esercizi.

23.5 La scelta degli amministratori è effettuata nel rispetto della normativa applicabile sull'equilibrio di genere.

23.6 Gli amministratori sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.

La dolosa o negligente violazione da parte degli amministratori di quanto previsto nel bilancio previsionale, nel piano degli investimenti, nei piani strategici industriali e finanziari, costituiscono giusta causa di revoca degli amministratori.

23.7 E' ammessa la rieleggibilità.

23.8 Se, per qualsiasi causa, viene a cessare la maggioranza degli amministratori, l'intero consiglio si intende decaduto e l'assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo deve essere convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica; il collegio sindacale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

23.9 La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito. Per la rinuncia all'ufficio da parte degli amministratori si applica il disposto dell'art. 2385 c.c.

Articolo 24 — Convocazione

24.1 In caso di nomina di un consiglio di amministrazione, questo:

- a) viene convocato dal Presidente mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta elettronica) con attestazione di ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e in caso di urgenza, almeno un giorno prima;
- b) nell'avviso di convocazione vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno. Nel caso di ricorso al fax o alla posta elettronica o ad altro mezzo idoneo allo scopo gli avvisi dovranno essere spediti al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica e/o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dagli amministratori medesimi e che risultino da apposita annotazione riportata nel Libro delle Adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;
- c) il consiglio si raduna presso la sede sociale o altrove, purché in Italia.

24.2 Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci e viene nominato un Segretario verbalizzante.

24.3 E' possibile tenere le riunioni del consiglio di amministrazione con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

24.4 Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

24.5 Le deliberazioni del consiglio di amministrazione adottate a sensi del presente articolo sono constatate da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, nel Libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione.

Articolo 25 — Poteri dell'organo amministrativo e deleghe

25.1 L'organo amministrativo, qualunque sia la sua strutturazione, delibera secondo gli indirizzi dell'assemblea dei soci e, ove previsto ai sensi del precedente articolo 21, conformemente alle autorizzazioni dell'assemblea dei soci; ha competenza sulle materie che la legge o il presente statuto non attribuiscano all'assemblea dei soci.

25.2 Il consiglio di amministrazione può nominare tra i suoi membri un Vicepresidente, all'unico scopo di individuare un sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento.

25.3 Il consiglio di amministrazione può delegare parte delle sue attribuzioni ad uno o più dei suoi consiglieri; si applica in tal caso l'art. 2381 c.c..

25.4 L'organo amministrativo può inoltre nominare direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Articolo 26 — Rappresentanza

26.1 La rappresentanza della società, di fronte a terzi ed anche in giudizio, spetterà all'amministratore unico o al presidente del consiglio di amministrazione e agli amministratori delegati, se nominati, nei limiti delle loro deleghe.

26.2 La rappresentanza sociale spetta anche ai direttori, agli institori ed ai procuratori di cui al precedente articolo nei limiti dei poteri determinati dall'organo amministrativo nell'atto di nomina.

Articolo 27- Compenso degli amministratori

27.1 Agli Amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnato un compenso determinato dai Soci, in occasione della nomina o con apposita delibera dell'assemblea ordinaria.

27.2 L'assemblea dei soci può anche determinare l'ammontare complessivo del compenso ai sensi del precedente art. 20.1, che sarà poi suddiviso tra gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, dal consiglio di amministrazione.

27.3 È vietata la corresponsione agli amministratori di gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, così come la corresponsione di trattamenti di fine mandato.

ORGANI DI CONTROLLO

Articolo 28 - Collegio sindacale

28.1 Il collegio sindacale è formato da tre Sindaci effettivi e da due supplenti, nominati dall'assemblea ordinaria dei soci.

28.2 Il collegio resta in carica tre esercizi finanziari e scadono alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Ciascun membro del collegio è rieleggibile.

28.3 Le cause di ineleggibilità e decadenza, la nomina, la cessazione, la sostituzione, la retribuzione e la responsabilità dei sindaci, nonché il funzionamento del collegio sindacale sono regolati dalle disposizioni di legge.

28.4 Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

28.5 Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci; esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

28.6 E' ammessa la possibilità che le adunanze del collegio sindacale si tengano con mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti e di ricevere, trasmettere o visionare ogni documento.

Articolo 29 - Revisione legale dei conti

29.1 La revisione legale dei conti della società è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero di Giustizia, ai sensi del D.Lgs. 39/2010.

29.2 L'incarico è conferito dall'assemblea ordinaria, su proposta motivata del collegio sindacale, la quale determina il relativo corrispettivo.

29.3 Ove ne ricorrano i presupposti di legge, è data facoltà all'assemblea ordinaria dei soci di attribuire lo svolgimento dell'incarico di revisione legale dei conti al collegio sindacale; in tal caso tutti i membri del collegio sindacale dovranno essere iscritti al registro dei revisori legali dei conti istituito presso apposito Ministero.

AFFIDAMENTO IN HOUSE

Articolo 30 - Strumenti programmatici e diritti di controllo

30.1 Le modalità di indirizzo, programmazione, vigilanza e il controllo analogo congiunto da parte degli enti locali soci sono disciplinate nel presente statuto e in apposita convenzione conclusa tra i predetti enti locali ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000.

30.2 In particolare, al fine dell'esercizio del controllo analogo, è istituita l'assemblea di Coordinamento Intercomunale, cui partecipa la totalità degli enti soci, la quale è tenuta alla preventiva approvazione, secondo le modalità previste dalla convenzione conclusa tra gli enti locali soci ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000, delle delibere indicate di seguito relative a:

- i. approvazione del bilancio di esercizio della società e distribuzioni di utili;
- ii. approvazione del piano industriale annuale e pluriennale della società o di altri documenti societari di tipo programmatico, incluso il budget e modifiche rilevanti da apportare a tali documenti;
- iii. nomina e revoca dei membri del consiglio di amministrazione, collegio sindacale e/o soggetto incaricato della revisione legale dei conti e determinazione del relativo compenso;
- iv. istituzione o soppressione di sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, dipendenze;
- v. proroga o anticipato scioglimento della società e la nomina/revoca dei liquidatori;
- vi. aumento o riduzione del capitale sociale;

- vii. trasferimento in tutto o in parte a qualunque titolo (anche gratuito) di azioni ad altri enti locali, anche se soci, ovvero di diritti di opzione sulle azioni;
- viii. affitti e cessioni di rami d'azienda;
- ix. emissione di obbligazioni o di strumenti finanziari diversi;
- x. modifiche statutarie;
- xi. operazioni straordinarie di fusione, scissione e trasformazione della società;
- xii. cessioni e acquisti di immobili per un importo superiore a €1 milione;
- xiii. locazione di immobili per un importo superiore a € 200.000;
- xiv. mutui e altre operazioni, di qualsiasi tipo e natura, che comportino un impegno finanziario di valore superiore ad un terzo del fatturato risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato.

30.3 Viene inoltre istituita all'interno dell' Assemblea di Coordinamento Intercomunale una Commissione Territoriale incaricata di verificare, anche sotto il profilo dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità, lo stato di attuazione degli obiettivi risultanti dagli atti di programmazione approvati dalla Società e dall' Assemblea di Coordinamento Intercomunale.

30.4 Al fine dell'esercizio da parte degli enti locali soci del controllo di cui al comma precedente, l'organo amministrativo è tenuto:

- a) ad inviare, senza ritardo, al fine della relativa approvazione, all'assemblea di Coordinamento Intercomunale:
 - il progetto di bilancio di esercizio e le relazioni al bilancio di esercizio di cui all'art. 2429 c.c e all'art.14 D.Lgs. 39/2010,
 - piano industriale annuale e pluriennale della società o di altri documenti societari di tipo programmatico, incluso il budget e le relative modifiche rilevanti da apportare a tali documenti;
- b) ad inviare, senza ritardo, su richiesta della stessa, gli ulteriori atti richiesti dalla Commissione Territoriale al fine della verifica dello stato di attuazione degli atti di programmazione approvati dalla società e dall'assemblea di Coordinamento Intercomunale.

30.5 La trasmissione di tutti gli atti di cui sopra avviene al fine di consentire agli enti locali soci di assumere le relative determinazioni in ordine allo svolgimento dei propri servizi pubblici a mezzo della società.

30.6 Almeno una volta l'anno l'organo amministrativo esporrà apposita relazione davanti all'assemblea di Coordinamento Intercomunale avente per oggetto la gestione dei servizi pubblici svolti dalla società nonché l'andamento generale dell'amministrazione della società stessa.

30.7 A prescindere dagli obblighi di cui ai commi precedenti, è, inoltre, consentito a ciascun Ente locale il diritto di domandare, sia nel corso delle assemblee sia al di fuori di esse, mediante richiesta sottoscritta dal proprio legale rappresentante, informazioni in merito alla gestione dei servizi pubblici da esso affidati alla società, purché tale diritto non venga esercitato secondo modalità e tempi tali da ostacolare una gestione efficiente della società stessa.

30.8 La società è tenuta a svolgere i servizi pubblici rientranti nell'oggetto sociale esclusivamente sulla base di disciplinari (contratti di servizio) aventi contenuti approvati preventivamente dagli enti locali soci ovvero, nell'ipotesi di Autorità preposte, dalle normative di settore, alla organizzazione, programmazione e controllo dei servizi affidati alla società, mediante convenzioni stipulate tra la società e le predette Autorità.

30.9 L'organo amministrativo e il collegio sindacale sono tenuti a collaborare, anche tramite la comunicazione dei dati che vengono richiesti, al fine di consentire il completo controllo del singolo ente locale su ciascun servizio da esso affidato alla società; a tal fine l'organo amministrativo può anche convocare l'assemblea della società al fine di sottoporre all'approvazione degli enti locali soci gli atti che hanno maggiore rilievo nella gestione della società e dei servizi pubblici ad essa affidati.

30.10 La società assicura l'informazione agli utenti e garantisce l'accesso dei cittadini alle notizie inerenti ai servizi gestiti nell'ambito di propria competenza, alle tecnologie impiegate, al funzionamento degli impianti.

30.11 È attribuito a ciascun Comune Socio un potere di veto, che deve essere adeguatamente motivato, sulle deliberazioni — assunte dal consiglio di amministrazione, dagli organi delegati e dall'assemblea dei soci — ove inerenti allo svolgimento di servizi non oggetto del servizio idrico integrato e che abbiano rilevanza esclusivamente sul territorio del suddetto Comune Socio.

Articolo 31 — Convenzione di gestione per i servizi affidati dalle autorità preposte in base alle normative di settore.

31.1 La gestione dei servizi affidati alla società dalle Autorità preposte in base alle singole normative di settore, viene disciplinata mediante apposita convenzione stipulata dalla società con le predette Autorità ai sensi dell'art. 151 D.Lgs. 152/2006.

31.2 Le Autorità di settore restano titolari di tutte le competenze stabilite dalle disposizioni di legge, statale e regionale, vigenti in materia di organizzazione, programmazione e controllo dei servizi affidati alla società.

Articolo 32- Controllo da parte di autorità preposte sulla base delle singole normative di settore

32.1 Restano ferme le competenze inderogabili che le disposizioni di legge, statale o regionale vigenti, conferiscono in capo alle Autorità preposte, dalle singole discipline di settore, per lo svolgimento delle funzioni di organizzazione, programmazione e controllo della gestione dei servizi pubblici locali.

BILANCIO E DESTINAZIONE DEGLI UTILI

Articolo 33 — Bilancio

33.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

33.2 Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge e di statuto.

33.3 Il bilancio deve essere approvato con delibera dell'assemblea ordinaria entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedano: in quest'ultimo caso peraltro gli amministratori devono segnalare nella loro relazione sulla gestione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

Articolo 34 - Utili

34.1 Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma corrispondente al 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale finché questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

34.2 La delibera che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili ai soci.

Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato, fatta deduzione della quota destinata alla riserva legale.

Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a distribuzione degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.

34.3 Non è consentita la distribuzione di acconti su dividendi.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 35 - Scioglimento

35.1 Lo scioglimento anticipato volontario della società è deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci con le maggioranze di cui al precedente paragrafo 22.2.

35.2 Nel caso di cui al precedente paragrafo 35.1, nonché verificandosi una delle altre cause di scioglimento previste dall'art. 2484 c.c. ovvero da altre disposizioni di legge o del presente Statuto, l'assemblea con apposita deliberazione da adottarsi in sede straordinaria sempre con le maggioranze previste dal precedente paragrafo 22.2, dispone:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori.

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica la disposizione dell'art. 2489 c.c.

35.3 La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea straordinaria presa con le maggioranze di cui al precedente paragrafo 22.2. Al socio dissenziente spetta il diritto di recesso. Per gli effetti della revoca si applica l'art. 2487 ter c.c.

35.4 Le disposizioni sulle assemblee e sugli organi amministrativo e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.

35.5 Si applicano tutte le altre disposizioni di cui al capo VIII, Libro V, c.c..

Articolo 36 - Clausola compromissoria

36.1 Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse dagli organi amministrativo e/o di controllo ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un Collegio Arbitrale, composto di tre membri tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio nel cui ambito ha sede la società il quale designerà tra essi arbitri, il Presidente del Collegio.

36.2 Il Collegio arbitrale deciderà secondo diritto, in via rituale, nel rispetto delle norme inderogabili degli artt. 806 e ss. c.p.c.

36.3 Le modifiche alla presente clausola compromissoria, devono essere approvate con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso a sensi del precedente articolo 11.

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 37 - Rinvio

Per quanto non espressamente disposto nel presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile e delle Leggi speciali in materia.